



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 215

Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 13 febbraio 2024

INDICE**Commissioni permanenti**

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i> 3
<i>Plenaria (notturna)</i>	» 286

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 13 febbraio 2024

Plenaria

166^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

BALBONI

indi del Vice Presidente

TOSATO

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ricorda che, nella riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio, non era stato raggiunto un orientamento unanime sul calendario dei lavori di questa settimana, di cui si era convenuto che si sarebbe discusso nella prima seduta utile, quindi quella odierna.

Auspica preliminarmente un ripensamento sull'organizzazione complessiva dei lavori, per evitarne un prolungamento irragionevole, con convocazioni alle 8,30 e alle 20 per più giorni consecutivi, eventualmente valutando l'alternativa di utilizzare il giovedì pomeriggio.

In secondo luogo, chiede di conoscere l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti in calendario, ed in particolare quando si intenda proseguire l'esame dei disegni di legge n. 997 (decreto-legge n. 7 del 2024 – Consultazioni elettorali anno 2024) e n. 787 e connessi (Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza), al fine di consentire ai colleghi che non fanno parte della

Commissione di partecipare ai lavori per illustrare le proposte emendative da loro sottoscritte.

La senatrice MAIORINO (*M5S*) concorda con le considerazioni svolte dal senatore Giorgis.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*) si associa.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) ritiene condivisibili le richieste formulate dal senatore Giorgis.

Il PRESIDENTE precisa che, nella settimana in corso, proseguirà solo l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 935 e 830 (Modifiche costituzionali per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri), anche per consentire al relatore ed al Governo di valutare gli emendamenti riferiti ai disegni di legge n. 997 e 787 e connessi, che saranno pubblicati appunto in allegato alle sedute odierne.

Sarà poi convocato un Ufficio di Presidenza per giovedì 15 febbraio, al termine della seduta delle 13, al fine di organizzare i lavori per la prossima settimana.

Ricorda che, nella riunione di giovedì 8 febbraio, la proposta sul calendario dei lavori – che prevedeva due sedute, alle ore 14 e alle ore 20, per la giornata odierna, due sedute, alle ore 8,30 e alle ore 20, per domani, mercoledì 14 febbraio, e due sedute, alle ore 8,30 e 13, per giovedì 15 febbraio – era stata deliberata a maggioranza. Chiede pertanto se si intenda porla in votazione.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) fa presente che, nella Commissione per le politiche dell'Unione europea, di cui è componente, il mercoledì solitamente sono previste votazioni. Pertanto, domani non avrà la possibilità di illustrare gli emendamenti a sua firma sul disegno di legge costituzionale n.935.

Il PRESIDENTE, nel replicare alla senatrice Malpezzi, ritiene possa illustrare tutti gli emendamenti a sua firma nella seduta odierna.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*), dopo aver ringraziato il Presidente per l'opportunità offerta, nota che poi analoga attenzione dovrebbe essere riservata anche ad altri colleghi. Nel riconoscere il diritto-dovere del Presidente di garantire il funzionamento della Commissione, ritiene che ai singoli senatori debba essere consentito di illustrare gli emendamenti a propria firma.

Il PRESIDENTE sottolinea che in Ufficio di Presidenza è stata valutata l'alternativa di convocare sedute anche nelle giornate di lunedì e venerdì, su cui tuttavia non si è registrata una condivisione. Pertanto, tale

ipotesi, che a suo avviso è l'unica che possa risolvere il problema segnalato dalla senatrice Malpezzi, sarà nuovamente considerata nella prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) chiede di procedere alla votazione della proposta di calendario.

Accertata la presenza del numero del numero legale, la Commissione approva la proposta sul calendario dei lavori deliberata nella seduta dell'Ufficio di Presidenza dell'8 febbraio.

La senatrice GELMINI (*Misto-Az-RE*) chiede che i disegni di legge n. 997 e 787 e connessi siano esaminati a partire da mercoledì 21 febbraio, non potendo partecipare ai lavori della Commissione per altri impegni istituzionali nella giornata di martedì e avendo presentato emendamenti su entrambi i provvedimenti.

Il PRESIDENTE ne prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(997) Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 febbraio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati 40 emendamenti e l'emendamento di coordinamento Coord. 1, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(787) Deputato Maria Anna MADIA e altri. – Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella del comune di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro, cure mediche o prestazione di assistenza familiare, approvato dalla Camera dei deputati

(211) Mariastella GELMINI. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di assenza per motivi di studio, lavoro o cura

(258) Aurora FLORIDIA e altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza

(302) GIORGIS e altri. – Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

(354) VERDUCCI. – *Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza*

(799) Gisella NATURALE e altri. – *Disposizioni per la semplificazione del procedimento elettorale mediante l'introduzione della tessera elettorale digitale e per l'esercizio del diritto di voto da parte delle cittadine e dei cittadini che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, si trovano in un comune diverso da quello di residenza*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 1° febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 27 emendamenti, pubblicati in allegato.

Avverte altresì che l'emendamento 1.0.4 è stato riformulato in un testo 2, anch'esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – **RENZI e altri.** – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo 2.2000, 3.2000, 3.0.2000 e 4.2000 sono pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti e subemendamenti riferiti all'articolo 2.

Il PRESIDENTE ricorda che su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo, ai sensi del comma 9 dell'articolo 100 del Regolamento, l'illustrazione è effettuata da parte di uno solo dei presentatori, che può intervenire una sola volta per non oltre cinque minuti, elevabili a dieci se è l'unico intervento del Gruppo.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2, coglie l'occasione per svolgere alcune considerazioni in merito a quanto accaduto nella seduta di mercoledì 7 febbraio, in particolare su alcuni giudizi espressi in merito agli emendamenti presentati dalla sua parte politica, che sarebbero stati definiti come meramente ostruzionistici, e anche sulla qualità delle opposizioni, che sarebbero capaci di fare appunto soltanto ostruzionismo.

A tale riguardo, ricorda che, nel gennaio 1971, nel dibattito sull'attribuzione di maggiore autonomia alla Provincia di Bolzano, l'onorevole Almirante intervenne per nove ore e 16 minuti. Negli anni successivi ci furono altri esempi di questo tipo, addirittura l'onorevole Boato parlò per circa 14 ore, senza pause. Successivamente, anche attraverso le modifiche dei Regolamenti parlamentari, si è introdotto il contingentamento dei tempi e si sono ridotti i poteri del Parlamento, a vantaggio dell'Esecutivo, privilegiando la stabilità a discapito della rappresentanza.

Attualmente, quindi, per contrastare democraticamente il Governo e la maggioranza, l'opposizione ha come unico strumento, previsto dal Regolamento, la presentazione di un numero elevato di emendamenti.

Pertanto, respinge ogni tentativo di ridicolizzare il comportamento e gli emendamenti dell'opposizione, auspicando una rettifica e un ritorno al rispetto reciproco in Commissione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) ritiene irragionevole illustrare, nello stesso intervento, emendamenti e subemendamenti che incidono su due testi diversi. In ogni caso, gli interventi emendativi di cui è firmatario sono volti non solo a contrastare la proposta del Governo, ma anche a ribadire argomenti che magari potrebbero essere condivisi dalla maggioranza in futuro.

Sottolinea che l'articolo 2 incide sulle prerogative del Presidente della Repubblica, sopprimendo la possibilità di sciogliere una sola Camera. Ritiene che tale previsione sia in linea con l'impianto della riforma proposta, che prevede l'elezione delle Camere contestualmente a quella del *Premier* e quindi quasi per « trascinamento », rendendo il Parlamento un organo « operativo », attuativo dell'indirizzo del Governo, e non più espressione del pluralismo politico, sociale e culturale. I parlamentari, infatti, saranno condizionati fortemente dal risultato ottenuto dal Presidente del Consiglio, dal momento che le liste a lui collegate riceveranno il 55 per cento dei seggi, secondo la versione originaria, o la maggioranza assoluta, nel testo emendato dal Governo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) rileva che, al contrario di quanto sostenuto dalla maggioranza, il disegno di legge costituzionale in esame ridimensiona significativamente i poteri del Presidente della Repubblica, sia in diritto, poiché incide sul potere di nomina del Presidente del Consiglio e quello di scioglimento delle Camere, sia in fatto, in quanto l'elezione diretta del Presidente del Consiglio altera gli equilibri costituzionali. Tali elementi configurano un sistema presidenziale, anche se con caratteristiche del tutto peculiari, che non si riscontrano in altri Paesi. Per questa ragione l'emendamento ed i subemendamenti presentati prevedono la soppressione delle modifiche introdotte dal disegno di legge e dall'emendamento proposto dal Governo.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.12, a sua firma, che in realtà è simbolico e, come altre proposte, mira a contrastare una riforma non condivisibile, che favorisce una deriva plebiscitaria e quindi pericolosa. Nello specifico, si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione prevedendo che il Presidente della Repubblica, prima di procedere allo scioglimento delle Camere, oltre ai rispettivi Presidenti consulti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, con la finalità appunto di rafforzare il ruolo di mediazione e di rappresentanza del Parlamento, che la Costituzione riconosce ai partiti politici. A suo avviso, l'introduzione di una rigidità nel rapporto fiduciario tra popolo e Presidente del Consiglio rischia di determinare più instabilità, esasperando la conflittualità tra maggioranza e opposizione.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*) fa presente che la senatrice Valente, in qualità di Segretaria d'Aula è impegnata nella seduta dell'Assemblea e non può pertanto essere presente in Commissione.

Il PRESIDENTE assicura che le consentirà di illustrare i propri emendamenti nella seduta già convocata per le ore 20.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.14, formulando considerazioni critiche sulle modifiche apportate all'articolo 88 della Costituzione dal testo in esame. La riforma proposta, a suo avviso, altera l'insieme di meccanismi politico-istituzionali finalizzati a mantenere l'equilibrio tra i vari poteri; incide sul rapporto tra Governo e Parlamento, riducendo quest'ultimo alla funzione di ratifica dei provvedimenti dell'Esecutivo; ridimensiona il ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica; non risolve il problema dell'assetto federale delle Regioni, che invece si sarebbe dovuto affrontare destinando una Camera al ruolo di rappresentanza degli enti locali e delle istituzioni regionali.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 2.15, con cui si propone di modificare l'articolo 88 della Costituzione, prevedendo che lo scioglimento delle Camere debba essere sempre disposto se lo richiedano i due rami del Parlamento, con una mozione approvata a maggioranza dei due terzi.

In questo modo, si tenta di restituire dignità al ruolo del Parlamento, attualmente sempre più svilito dall'abuso della decretazione d'urgenza.

La senatrice MUSOLINO (*IV-C-RE*) illustra l'emendamento 02.1, con il quale si modificano i *quorum* per l'elezione del Presidente della Repubblica, stabilendo che la maggioranza assoluta sia necessaria dopo il sesto scrutinio e non più dopo il terzo.

Si sofferma quindi sull'emendamento 2.23, che circoscrive il potere di scioglimento delle Camere, da parte del Presidente della Repubblica, a tre ipotesi: in caso di dimissioni, morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio. A suo avviso, tale impostazione è coerente con il meccanismo del « *simul stabunt vel simul cadent* ».

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea che il Partito democratico riconosce l'esigenza di garantire maggiore stabilità degli Esecutivi e ha cercato di presentare emendamenti in tal senso, restando nell'ambito di una Repubblica parlamentare e ispirandosi al modello tedesco. Tale sistema, infatti, dimostra che si può ottenere un rafforzamento delle prerogative del Presidente del Consiglio senza ricorrere all'elezione diretta e senza sminuire il ruolo del Parlamento.

Con l'emendamento 2.34, quindi, si propone che, in caso di scioglimento delle Camere, siano coinvolti anche i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in modo che sia il Parlamento – che ha ricevuto un mandato diretto dagli elettori – a verificare se ci sia la possibilità di un proseguimento della legislatura.

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) osserva che le Camere sono state diseg-nate fin dall'inizio, sia dal punto di vista dell'elettorato attivo e passivo sia con riferimento alla forma organizzativa, per rappresentare istanze e finalità differenti. Il Senato, in particolare, si caratterizzava per una sorta di specializzazione nella rappresentanza degli enti locali, delle Regioni e, quindi, dei rapporti con il territorio. Ritiene quindi che non vi siano motivi per sopprimere la possibilità di sciogliere solo un ramo del Parlamento, in quanto la norma non ha mai creato difficoltà applicative. A suo avviso, lo scioglimento contestuale delle due Camere ha una sua ragion d'essere, ma è opportuno salvaguardare la facoltà del Presidente della Repubblica di scioglierne anche una sola.

In ogni caso, la riforma costituzionale proposta dal Governo non risolve alcune criticità, quali la qualità della legislazione e l'affermazione di un monocomeralismo di fatto. Inoltre, è sconsigliabile affrettare i tempi di esame, impedendo la necessaria ponderazione.

Il ministro CASELLATI interviene per illustrare l'emendamento 2.2000, precisando che la riformulazione dell'articolo 88 della Costituzione costituisce una sorta di coordinamento con l'articolo 94, perché prefigura alcune ipotesi di scioglimento delle Camere.

Non possono pertanto essere condivise le critiche che ritengono che tale formulazione comporti un ridimensionamento dei poteri del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 88 della Costituzione.

Con riferimento al primo comma, quindi alla possibilità di scioglimento di una sola delle due Camere, ribadisce che questa facoltà era stata prevista quando la durata dei due rami del Parlamento era differente, cinque anni la Camera e sei il Senato, ed è stata superata dalla legge costituzionale n. 2 del 1963, che ha uniformato la durata della legislatura.

Per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 88, invece, ricorda che fin dal principio la *ratio* della norma era limitare i poteri del Presidente della Repubblica, al fine di evitare che, negli ultimi sei mesi di legislatura, potesse utilizzare lo scioglimento delle Camere per condizionare i partiti e favorire la propria rielezione.

Rivendica quindi i tentativi posti in essere dal Governo per una composizione delle diverse istanze e sottolineando che, nel programma elettorale, era prevista inizialmente l'elezione diretta del Capo dello Stato, su cui invece c'è stata una netta chiusura da parte del Partito democratico. Quanto al confronto con il modello tedesco, osserva che in Germania il Presidente della Repubblica non ha un proprio peso significativo e sono invece i partiti, associazioni di diritto pubblico, ad avere un ruolo centrale.

Sottolinea, pertanto, che la maggioranza e il Governo non intendono approvare la riforma senza l'apporto delle opposizioni, purché queste rinuncino a contrapposizioni ideologiche e siano disponibili a una effettiva mediazione, come ha dimostrato il Governo rinunciando al presidenzialismo.

Il senatore VERDUCCI (*PD-IDP*), nell'illustrare l'emendamento 2.10, sottolinea che la ricostruzione del confronto politico con il Partito democratico è diversa da quella prospettata dal Ministro nel suo intervento.

A suo avviso, infatti, la maggioranza non intende tenere conto delle numerose criticità sollevate, che rischiano di snaturare l'equilibrio dei poteri previsto dall'Assemblea Costituente, nell'ambito del quale il Parlamento ha un ruolo centrale e il Presidente della Repubblica svolge una funzione di garanzia.

Progressivamente, invece, si è configurata un'alterazione della democrazia rappresentativa e del pluralismo, anche a causa delle leggi elettorali maggioritarie, con un rafforzamento dell'Esecutivo e un indebolimento delle prerogative del Parlamento. La riforma prospettata dal Governo non trova soluzione a nessuno di questi problemi.

Il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) ritiene che non vi sia una reale esigenza di rafforzare l'Esecutivo, considerato che anche in questa legislatura il Presidente della Repubblica ha dato l'incarico di Presidente del Consiglio a chi aveva ricevuto un consenso elettorale più ampio.

In ogni caso, il potere di scioglimento delle Camere è, a suo avviso, fondamentale per la democrazia, in quanto consente di restituire la scelta all'elettorato. Invita quindi il Governo a valutare con attenzione gli emendamenti delle opposizioni, che tentano di ristabilire l'equilibrio tra i poteri: a

fronte di un rafforzamento del Presidente del Consiglio, occorre accrescere le prerogative del Parlamento, in particolare in caso di scioglimento delle Camere, come proposto con l'emendamento 2.18.

Il PRESIDENTE fa presente che il senatore De Cristofaro può intervenire per ulteriori cinque minuti, in quanto unico esponente del Gruppo ad illustrare gli emendamenti presentati all'articolo 2.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'illustrare gli emendamenti 2.45 e 2.46, replica al Ministro ricordando che la questione centrale, che rende impossibile la mediazione, è l'elezione diretta del *Premier*. Per la sua parte politica, infatti, questo elemento rischia di aggravare la crisi della democrazia che si sta verificando nei Paesi occidentali, soprattutto laddove non sono previsti i contrappesi tipici dei sistemi presidenziali puri, dove per esempio l'elezione del Parlamento e del Presidente del Consiglio non avviene contestualmente. Nella proposta in esame, invece, si propone una votazione per le due Camere quasi per « trascinamento », insieme a quella per il Capo del Governo.

Il senatore PERA (*FdI*) illustra l'emendamento 2.0.1, che va incontro a chi sostiene l'esigenza di una tutela delle prerogative del Presidente della Repubblica, indicando esplicitamente gli atti che, per prassi consolidata, sono di esclusiva competenza del Capo dello Stato, non richiedendo di essere controfirmati ai sensi del primo comma dell'articolo 89 della Costituzione. Su questo aspetto vi è anche il conforto di buona parte della dottrina oltre alla giurisprudenza costituzionale.

I restanti emendamenti e subemendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle audizioni informali che si sono svolte nella riunione di giovedì 8 febbraio 2024 dell'Ufficio di Presidenza sul disegno di legge n. 787 (*Esercizio del diritto di voto in un comune situato in una regione diversa da quella di residenza*), alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 997

(al testo del decreto-legge)

Art. 1.**1.1**

OCCHIUTO, TERNULLO, GASPARRI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

« 3-bis. Per le finalità di cui al presente articolo per le consultazioni elettorali e referendarie di cui al comma 1, non si applicano le disposizioni in materia di tessera elettorale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299. ».

1.2

MAIORINO, CATALDI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

« 4. Per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spettano gli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, aumentati del 50 e del 20 per cento rispettivamente nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a) e nell'ipotesi di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b). ».

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: « euro 7.573.859 » con le seguenti: « euro 12.500.000 ».

1.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 4, sostituire le parole: « 15 per cento » con le seguenti: « 50 per cento ».

Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: « euro 7.573.859 » con le seguenti: « euro 25.246.196 ».

1.4

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. ».

1.5

TOSATO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. »

1.6

OCCHIUTO, TERNULLO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Per l'anno 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni provinciali, previsto nell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 79, lettera b) della legge 7 aprile 2014, n. 56, è differito al 29 settembre 2024. Fino

al rinnovo degli organi di cui al presente comma è prorogata la durata del mandato di quelli in carica. ».

1.0.1

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024)

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, gli elettori fuori sede che per motivi di studio sono temporaneamente domiciliati, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della predetta consultazione elettorale, in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, possono esercitare il diritto di voto con le modalità previste dal presente articolo.

2. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune di temporaneo domicilio.

3. Quando il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa da quella in cui ricade il comune nelle cui liste sono iscritti, gli elettori fuori sede di cui al comma 1 possono votare nel comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio. Il voto è espresso per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza dell'elettore, presso le sezioni elettorali speciali istituite ai sensi del comma 8.

4. Gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi dei commi 2 e 3 presentano, personalmente, tramite persona delegata o mediante l'utilizzo di strumenti telematici, apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. La domanda è presentata almeno trentacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione ed è revocabile, con le stesse forme previste dal primo periodo, entro il venticinquesimo giorno antecedente la medesima data.

5. Alla domanda presentata ai sensi del comma 4 sono allegati copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e della tessera elettorale personale, nonché la certificazione o altra documentazione at-

testante l'iscrizione presso un'istituzione scolastica, universitaria o formativa.

6. Ricevuta la domanda di cui al comma 4, entro il ventesimo giorno antecedente la data della consultazione il comune di residenza verifica il possesso da parte dell'elettore fuori sede del diritto di elettorato attivo, dandone notizia al comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o al comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3. L'ufficiale elettorale del comune di residenza, inoltre, annota nella lista sezionale nella quale è iscritto l'elettore fuori sede che quest'ultimo eserciterà il voto per le elezioni europee in altro comune.

7. Entro il quinto giorno antecedente la data della consultazione, il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 2, o il comune capoluogo della regione in cui è situato il comune di temporaneo domicilio, per gli elettori indicati al comma 3, rilascia all'elettore fuori sede, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione del numero e dell'indirizzo della sezione presso cui votare.

8. Per consentire l'espressione del voto degli elettori di cui al comma 3, in ogni capoluogo di regione sono istituite speciali sezioni elettorali, nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, aggregando nella stessa sezione, ove possibile, gli elettori della medesima circoscrizione elettorale.

9. I nominativi degli elettori ammessi al voto in ogni sezione elettorale speciale sono annotati nell'apposita lista elettorale sezionale predisposta dal comune capoluogo di regione e vistata dalla competente commissione elettorale circondariale.

10. Per la composizione, la costituzione e il funzionamento delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si applicano, salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, le disposizioni del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Il presidente della sezione elettorale speciale è nominato dal sindaco del comune capoluogo di regione preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee tenuto presso la cancelleria della competente corte d'appello. I componenti sono nominati dallo stesso sindaco preferibilmente tra gli iscritti all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore elettorale tenuto dal comune capoluogo di regione compresi nella graduatoria formata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 8 marzo 1989, n. 95. Ove necessario, il Sindaco nomina il Presidente e gli altri componenti di seggio anche tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede ai sensi dei commi 2 e 3. Il segretario è nominato dal presidente della sezione elettorale speciale tra gli iscritti nelle liste elettorali del comune capoluogo di regione o tra gli elettori che hanno presentato istanza di voto fuori sede.

11. Presso ogni sezione elettorale speciale è collocata un'urna per la votazione per ciascuna delle circoscrizioni elettorali di appartenenza degli elettori fuori sede assegnati alla sezione stessa.

12. Gli elettori fuori sede di cui ai commi 2 e 3 votano previa esibizione, oltre che di un valido documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto rilasciata ai sensi del comma 7.

13. All'elettore fuori sede di cui al comma 3 il presidente della sezione elettorale speciale di cui al comma 8 consegna la scheda, predisposta dal Ministero dell'interno e stampata in sede locale, relativa alla circoscrizione elettorale alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali l'elettore stesso è iscritto. Una volta votata, la scheda è restituita al presidente che la introduce nell'urna relativa alla circoscrizione elettorale di appartenenza dell'elettore.

14. Le operazioni di voto presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono contemporaneamente alle operazioni di voto presso le sezioni elettorali ordinarie del territorio nazionale.

15. Le operazioni di scrutinio presso le sezioni elettorali speciali di cui al comma 8 si svolgono subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e l'accertamento del numero dei votanti per ciascuna circoscrizione elettorale, procedendo secondo l'ordine numerico delle circoscrizioni elettorali di cui alla Tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18.

16. La sezione elettorale speciale, ultimate le operazioni di voto e quelle di scrutinio, forma i plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e li rimette all'ufficio elettorale provinciale di cui all'articolo 10 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, costituito presso il tribunale nel comune capoluogo di regione.

17. L'ufficio elettorale provinciale, ove necessario, completa in via surrogatoria le operazioni di scrutinio che la sezione elettorale speciale, per cause di forza maggiore, non abbia potuto ultimare e procede al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati dalla sezione elettorale speciale. Successivamente procede, per ciascuna circoscrizione elettorale, al riepilogo dei voti di lista e dei voti di preferenza.

18. All'esito delle operazioni di competenza e della relativa verbalizzazione, l'ufficio elettorale provinciale forma, altresì, un estratto del proprio verbale con la certificazione dei risultati complessivi dello scrutinio per ogni circoscrizione elettorale. Tale estratto del verbale è immediatamente trasmesso per via telematica al competente ufficio elettorale circoscrizionale di cui all'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

19. Nel caso in cui le schede votate presso una sezione elettorale speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione, previa annotazione a verbale con indicazione anche del loro numero, immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. Ove il numero delle schede di una circoscrizione rimanga comunque inferiore a cinque, le schede stesse, senza essere aperte, vengono racchiuse in un plico sigillato

ed inviate all'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte di appello del capoluogo della predetta circoscrizione elettorale. L'Ufficio elettorale circoscrizionale, dopo avere riunito i plichi provenienti dalle sezioni elettorali speciali, procede allo scrutinio delle schede ivi contenute.

20. Per quanto non specificamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 24 gennaio 1979, n. 18.

21. Gli elettori fuori sede di cui al comma 3 hanno diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione.

22. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8, pari a 615.000 euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

1.0.2

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Norme in materia di espressione del voto fuori sede del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e delle elezioni europee)

1. In occasione dei *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla predetta dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, attestante il motivo della temporaneità del domicilio, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno an-

tecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 si applicano anche alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

6. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

1.0.3

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per lo svolgimento contemporaneo delle consultazioni elettorali)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte prima, titolo III, capo I, dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

“Art. 54-bis. – *(Rinnovo del consiglio comunale per scadenza del mandato)* – 1. L'elezione del consiglio comunale si svolge nei seguenti turni elettorali annuali:

a) in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la scadenza del mandato cade nel primo semestre dell'anno;

b) in una domenica compresa tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la scadenza del mandato cade nel secondo semestre dell'anno.

2. Il turno elettorale di cui alla lettera a) si intende prorogato fino alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia qualora queste siano fissate in una data successiva al 15 giugno.

3. Il mandato decorre per ciascun consiglio dalla data delle elezioni.

Art. 54-ter. – (*Rinnovo del consiglio comunale per motivi diversi dalla scadenza del mandato*) – 1. L'elezione del consiglio comunale che deve essere rinnovato per motivi diversi dalla scadenza del mandato si svolge in due turni elettorali annuali:

a) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera a), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 20 agosto dell'anno precedente e prima del 24 febbraio;

b) nella domenica di cui all'articolo 54-bis, lettera b), se le ragioni del rinnovo si sono verificate dopo il 24 febbraio e prima del 20 agosto.

Art. 54-quater. – (*Data per lo svolgimento delle elezioni*) – 1. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno antecedente quello previsto per la votazione ed è comunicata immediatamente ai prefetti affinché provvedano alla convocazione dei comizi e agli altri adempimenti di competenza previsti dalla legge.

Art. 54-quinquies. – (*Election day*) – 1. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni del Parlamento europeo.

2. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 1, l'elezione del consiglio comunale per scadenza del mandato nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni politiche.

3. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, e non trovino applicazione i commi 1 e 2 del presente articolo, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per il *referendum*.

4. Qualora in un turno elettorale si debbano svolgere elezioni regionali, e non trovino applicazione i commi 1, 2 e 3, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data stabilita per le elezioni regionali. Nel caso di elezioni regionali indette in date diverse nello stesso turno elettorale, l'elezione del consiglio comunale nel caso in cui la scadenza del mandato cada nel semestre si effettua nella data in cui è convocato il maggior numero di elettori per le elezioni regionali”;

b) all'articolo 141, il comma 4 è abrogato;

c) all'articolo 143, comma 10, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

2. All'articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “o nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori” sono soppresse;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“1-*bis*. Qualora nel termine di indizione delle elezioni regionali di cui al comma 1, ovvero nei trenta giorni successivi o precedenti a tale termine, gli elettori per le elezioni regionali, o una parte di essi, possano essere convocati per le elezioni comunali, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, il citato termine può essere anticipato o prorogato di ulteriori trenta giorni, quando ciò sia necessario al fine di consentire che le elezioni regionali si effettuino contestualmente alle altre consultazioni elettorali.

1-*ter*. Allo scopo di contenere la spesa pubblica e di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, il Ministro dell'interno verifica tempestivamente con le regioni interessate al rinnovo dei rispettivi organi regionali la possibilità di coordinare la data per lo svolgimento delle elezioni regionali con la data delle altre consultazioni elettorali nel medesimo semestre al fine di permetterne lo svolgimento contestuale”.

3. Il comma 3-*bis* dell'articolo 21-*ter* del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è sostituito dal seguente:

“3-*bis*. Qualora nel termine di indizione delle elezioni suppletive, o nei trenta giorni successivi, gli elettori del collegio, o una parte di essi, siano convocati per lo svolgimento di elezioni comunali, regionali, europee o per un *referendum* di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, le elezioni suppletive si svolgono nella data prevista per tali consultazioni se compatibile con i termini per il deposito dei contrassegni e la presentazione delle candidature”.

4. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15:

1) al primo comma, le parole: “entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso” sono soppresse;

2) il secondo comma è sostituito dai seguenti:

“La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa in uno dei seguenti turni elettorali:

a) tra il 15 aprile e il 15 giugno, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 20 agosto ed entro il 24 febbraio;

b) tra il 15 ottobre e il 15 dicembre, se la comunicazione dell'ordinanza che lo ha ammesso è avvenuta dopo il 24 febbraio ed entro il 20 agosto.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni.

Qualora in un turno elettorale siano indette le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, e non trovi applicazione il comma 3, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni”;

3) al terzo comma, le parole da: “ritardare” fino a “articolo,” sono sostituite dalle seguenti: “può rinviare al successivo turno”;

b) all'articolo 34, dopo il primo comma è inserito il seguente:

“Qualora nel periodo di cui al primo comma siano indette le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, il *referendum* si svolge nella data stabilita per le medesime elezioni”.

5. L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è abrogato. ».

1.0.4

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni per lo svolgimento del voto anticipato e presidiato presso sedi diverse dagli istituti scolastici)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali e referendarie e di ridurre i disagi causati dalle interruzioni didattiche ad esse connessi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i *referendum* previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate per il tramite di un certificato elet-

torale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di una apposita applicazione informatica.

2. L'applicazione informatica di cui al comma 1 è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.5

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)

1. In considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione relative all'anno 2024, previsto dall'articolo 1, al fine di non impattare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 aprile 2024 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette consultazioni elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. Con riferimento ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, si applica il decreto interministeriale del 15 luglio 2021.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.6

TOSATO, BIZZOTTO, STEFANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 2 della legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. All'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 2 luglio 2004, n. 165 le parole: "secondo mandato" sono sostituite dalle seguenti: "terzo mandato".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con riferimento ai mandati successivi alle elezioni effettuate dopo la data di entrata in vigore delle leggi regionali di attuazione. ».

1.0.7

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Norme in materia di assunzione di personale degli enti locali)

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

"2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati." ».

1.0.8

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni relative alla cartellonistica elettorale)

1. Alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 400, lettera *h*), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: “alla metà nei comuni”, sono sostituite dalle seguenti: “di un terzo nei comuni”;

b) le parole: “e ad un terzo nei comuni”, sono sostituite delle seguenti: “e ad un sesto nei comuni”. ».

1.0.9

MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Norme in materia di espressione del voto, a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e di sostegno in luoghi colpiti da calamità naturali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali sono ammessi a votare nel comune in cui operano, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso in servizio fuori del comune di residenza. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

Art. 2.**2.0.1**

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 2-bis.***(Registrazione come marchio d'impresa di simboli usati in campo politico)*

1. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 recante il “codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. La registrazione come marchio di impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi comunque contenenti parole, figure o segni con significazione politica non rileva ai fini della disciplina elettorale e, in particolare, delle norme in materia di deposito di contrassegni, liste dei candidati e propaganda elettorale.”;

b) all'articolo 10, comma 2, le parole: “con significazione politica o” sono soppresse. ».

Art. 3.**3.1**

OCCHIUTO, TERNULLO

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

« 4-bis. Il comma 51 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è sostituito dal seguente: “Le province sono disciplinate dalla presente legge e, per quanto compatibili, dalle disposizioni del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.” ».

Art. 4.**4.1**

MAIORINO, CATALDI

Sopprimere il comma 1.

4.2

DURNWALDER

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i commi 2 e 3 sono soppressi. ».

4.3

DURNWALDER

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2, è sostituito dal seguente:

“2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”;

b) il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Per l'ipotesi di cui al comma 2, primo periodo, è consentito un quarto mandato consecutivo se uno dei tre mandati precedenti ha avuto durata inferiore a tre anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”.

1-bis. I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. ».

4.4

BIZZOTTO, TOSATO

Sostituire il comma 1, con il seguente:

« 1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Chi ha ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del terzo mandato, immediatamente ricandidabile alle medesime cariche. Le disposizioni di cui al precedente periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.”.

I mandati svolti o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto sono computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma. ».

4.5

DURNWALDER

Al comma 1, sostituire le parole: « fino a 15.000 abitanti » con le seguenti: « fino a 30.000 abitanti ».

4.6

OCCHIUTO

Al comma 1, dopo le parole: « 15.000 abitanti », inserire le seguenti: « e per quelli dei nuovi comuni sorti a seguito di fusione anche per incorporazione nell'ultimo mandato amministrativo ».

4.7

DURNWALDER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

“2-bis. Al fine di tutelare le loro condizioni peculiari locali e le particolari situazioni ambientali, sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.” ».

4.8

SILVESTRO

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 51, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero in caso di dimissioni volontarie rassegnate dal sindaco entro un anno dalla elezione qualora, ai sensi dell'articolo 73, comma 10, la lista o il gruppo di liste collegate ad altro candidato a sindaco non eletto abbiano superato il 50 per cento dei voti validi.” ».

4.9

PIROVANO, TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. L'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:

"Art. 64.

(Incompatibilità tra consigliere comunale e assessore nella rispettiva giunta)

1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

2. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, è sospeso dalla carica di consigliere all'atto del-

l'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.

3. Se il consigliere comunale che ha assunto la carica di assessore nella rispettiva giunta si dimette o viene revocato, torna ad assumere la carica di consigliere.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.

5. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco non possono far parte della giunta né essere nominati rappresentanti del comune." ».

4.10

RAPANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. All'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 3, il quinto periodo è soppresso. ».

4.11

TOSATO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

« 2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter; le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

4.12

OCCHIUTO, TERNULLO

Aggiungere in fine il seguente comma:

« 2-bis. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-ter; le parole: "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2025" ».

4.0.1

PIROVANO, BORGHESI, PAROLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Disposizioni recanti modifiche in materia di circoscrizioni di decentramento comunale)*

1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 abitanti";

b) al comma 3, le parole: "tra i 100.000 e i 250.000 abitanti" sono sostituite dalle seguenti: "tra gli 80.000 e i 100.000 abitanti".

2. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.

4. In deroga all'articolo 4 della legge 7 giugno 1991, n. 182, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai comuni in cui le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali si sono svolte nell'anno 2023. ».

4.0.2

TOSATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.**

1. Il primo periodo dell'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, va interpretato nel senso che, nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto e le relative disposizioni applicative, nel prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e nel disciplinare gli organi di tali forme di decentramento possono altresì applicare le vigenti disposizioni in materia di

aspettative, permessi ed indennità, applicabili ai comuni aventi uguale popolazione. ».

4.0.3

TOSATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti";

2) al comma 2 sopprimere le parole: ", e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti";

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma:

"4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.";

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo." ».

4.0.4

OCCHIUTO, TERNULLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.”;

2) al comma 2 sopprimere le parole: “, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti”;

3) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

“5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.”;

b) all'articolo 54, è aggiunto il seguente comma:

“4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge.”;

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.” ».

4.0.5

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“La ripartizione di cui al precedente comma funge da base per i calcoli relativi alle operazioni di cui all'articolo 21, primo comma, n. 3), che possono pertanto determinare l'assegnazione di un numero diverso di seggi nelle circoscrizioni.” ».

4.0.6

LOTITO, DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Interpretazione autentica dell'articolo 2, primo comma, n. 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154)*

1. In conformità con il costante orientamento giurisprudenziale della Corte costituzionale in merito alla necessità di tipizzare con determinatezza e precisione le cause di ineleggibilità, il numero 7) del primo comma, dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, va interpretato nel senso che la condizione di ineleggibilità in esso contenuta si applica esclusivamente ai dipendenti della regione, della provincia e del comune, a tempo indeterminato o determinato, che svolgano, al momento della candidatura al rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative. ».

4.0.7

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***« Art. 4-bis.***(Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)*

1. All'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il quarto comma è sostituito dal seguente:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della

convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale in una delle due Camere. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo, e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento Europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. L'affiliazione è certificata a mezzo di dichiarazione sottoscritta dal Presidente del gruppo Parlamentare europeo autenticata da un notaio o da un'autorità diplomatica o consolare italiana. Nessuna sottoscrizione è richiesta, altresì, nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere." ».

4.0.8

LISEI, DELLA PORTA, DE PRIAMO, SPINELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale)

1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, le parole: "nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56" sono sostituite dalle seguenti: "per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché per i *referendum* previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2672" ».

4.0.9

BIANCOFIORE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Modifica alla legge 2 luglio 2004, n. 165)

1. Alla legge 2 luglio 2004, n. 165, all'articolo 4, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

“d) esenzione dalla sottoscrizione degli elettori per le liste che, al momento della indizione delle elezioni regionali, sono espressione di

forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno uno dei due rami del Parlamento nazionale, sulla base di attestazione resa dal segretario o Presidente del partito rappresentato nel Parlamento.” ».

4.0.10

GELMINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 4-bis.

(Disposizioni in materia di propaganda elettorale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale)

1. All'articolo 13, della legge 6 luglio 2012, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

“*f*) articolo 15, comma 3; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.”;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“*6-bis.* Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel caso di mancato deposito della dichiarazione di cui al precedente comma 6, lettera a), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 100.000. La sanzione di cui al presente comma non trova applicazione qualora nella dichiarazione, resa oltre i termini di legge, anche se trasmessa successivamente all'emanazione del provvedimento da parte del Collegio di garanzia elettorale, sia certificata l'assenza di spese sostenute.”.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 6 e *6-bis*, della legge 6 luglio 2012, n. 96, come da ultimo modificata, si applicano anche per le violazioni dall'obbligo di deposito della rendicontazione delle spese sostenute, riferite all'ultima competizione elettorale di ciascun comune. ».

Art. 5.**5.0.1**

SILVESTRONI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

1. All'articolo 15, comma 8, della legge 19 dicembre 1993, n. 515, concernente Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, dopo le parole: "applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo" sono aggiunte le seguenti: "in caso di elezioni per il rinnovo dei consigli comunali o provinciali la sanzione è ridotta nella misura del 10 per cento" ».

Coord. 1

IL RELATORE

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, le seguenti modificazioni.

All'articolo 2:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 236, le parole: « sul proprio sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel proprio sito internet » e le parole: « sul sito internet » sono sostituite dalle seguenti: « nel sito internet »;

alla lettera c):

al capoverso 236-bis, le parole: « sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana » sono sostituite dalle seguenti: « nella Gazzetta Ufficiale »;

al capoverso 236-ter, le parole: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale » sono sostituite dalle seguenti: « pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale »;

al comma 2, le parole: « con regolamento di cui all'articolo 17 » sono sostituite dalle seguenti: « con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 » e le parole: « disposizioni del decreto » sono sostituite dalle seguenti: « disposizioni del regolamento di cui al decreto ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 787**Art. 1.****1.1**

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

*Apportare le seguenti modificazioni:*a) *all'articolo, premettere il seguente:***« Art. 01.**

(Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto degli elettori che si trovano per motivi di studio, lavoro o cura in un comune diverso da quello di residenza in occasione delle consultazioni referendarie e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, gli elettori che per motivi di lavoro, studio o cure mediche sono temporaneamente domiciliati in un comune di una regione diversa da quella alla quale appartiene il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono dichiarare al comune di residenza, entro il trentesimo giorno antecedente la data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio.

2. Alla dichiarazione di cui al comma 1 sono allegate la copia di un documento di identità valido, la documentazione attestante una delle circostanze di cui al medesimo comma 1, rilasciata dal datore di lavoro o da un'istituzione scolastica, universitaria o formativa o da un istituto sanitario, pubblici o privati, ovvero una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso di lavoratore autonomo, nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

3. Il comune di residenza, dopo avere verificato che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, trasmette la dichiarazione di cui al comma 1 al comune di temporaneo domicilio entro il settimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione.

4. Il comune di temporaneo domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento della votazione, rilascia all'elettore, tramite modalità telematiche, un'attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui egli può esercitare il diritto di voto.

5. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli, previa presentazione di un documento di identità, della tessera elettorale personale e dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 4, che è trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione.

6. Del nominativo dell'elettore è presa nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

7. Le procedure previste dai commi da 1 a 6 si applicano alle votazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per gli elettori di cui al medesimo comma 1.

8. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »;

b) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* « diritto di voto a tutti i cittadini » *inserire le seguenti:* « in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali e amministrative »;

c) *alla lettera a) dopo le parole:* « referendarie ed europee » *inserire le seguenti:* « nonché politiche, regionali e amministrative ».

1.2

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Sostituire l'articolo con i seguenti:

« Art. 1.

(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

2. Gli elettori che, ai sensi del comma 1, intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica con le modalità di cui all'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

3. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per le finalità di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7.

Art. 2.

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Art. 3.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

“Art. 48-bis.

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per esercitare il diritto al voto ai sensi del comma 1, l'elettore interessato presenta domanda, secondo le modalità stabilite con regolamento adottato, su proposta del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al comune nelle cui liste l'elettore stesso risulti iscritto, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione informatica con livello di sicurezza almeno significativo mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) ai sensi dell'articolo 64, comma 2-*quater*, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La domanda di cui al periodo precedente costituisce il presupposto per la verifica, anche con modalità automatizzate, del godimento del diritto di elettorato attivo e può essere revocata dall'elettore interessato non oltre trenta giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale.

3. All'atto della presentazione della domanda di cui al comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Al momento dell'esercizio del voto, l'elettore deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale digitale di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, della legge 30 aprile 1999, n. 120, e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

6. Il voto espresso dall'elettore è inserito in apposite buste e inviato al seggio competente del comune di residenza dell'elettore affinché sia scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio stesso".

Art. 4.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

“Art. 13-*bis*.

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti sono ammessi a votare in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361”.

Art. 5.

(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia in un comune diverso da quello di residenza)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

“Art. 3-*bis*.

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. Per l'esercizio del diritto al voto ai sensi del comma 1 si applica la disciplina prevista dall'articolo 48-*bis* del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361”.

Art. 6.

(Modalità di esercizio del voto nelle consultazioni referendarie in un comune diverso da quello di residenza)

1. I cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da

quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, con le modalità e secondo le procedure di cui all'articolo 48-*bis*, commi da 2 a 5, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.

2. Il voto espresso dall'elettore è scrutinato insieme agli altri voti espressi nel seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 7.

(Regolamento di attuazione)

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione, la predisposizione e l'allestimento delle sezioni elettorali del comune di domicilio, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza e che escludano la possibilità di esprimere, con procedure differenti, un voto multiplo, le modalità di trasmissione da parte dell'elettore delle domande per l'esercizio del voto con accesso ai servizi digitali del comune di residenza, le forme di svolgimento delle operazioni di trasmissione delle domande per l'esercizio del voto e di aggiornamento dei dati dal comune di residenza a quello di domicilio, nonché la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore. Nella definizione delle disposizioni di cui al precedente periodo è promossa la digitalizzazione delle operazioni previste, nel rispetto della legislazione vigente in materia di sicurezza cibernetica.

Art. 8.

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».

1.3

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire l'alea con il seguente:* « In attuazione dell'articolo 48 della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di garantire la piena partecipazione di tutti i cittadini al voto e agevolare l'esercizio del diritto agli elettori che si trovano in un comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, lavoro o cura, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e integrità del voto. Nell'esercizio della delega di cui al periodo precedente il Governo osserva, oltre ai principi ivi indicati, i seguenti principi e criteri direttivi: »;

b) *sostituire la lettera a) con la seguente:*

« a) prevedere che l'esercizio del diritto di voto sia garantito agli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, in occasione delle consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione »;

c) *dopo la lettera a), inserire la seguente:*

« a-bis) prevedere che gli elettori di cui al comma 1, domiciliati in un comune diverso da quello nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possano dichiarare al comune di residenza, entro un congruo termine pre-stabilito rispetto alla data della consultazione elettorale, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune di temporaneo domicilio e che ad esso siano ascritti gli effetti elettorali riferiti al voto presso il seggio di appartenenza »;

d) *alla lettera b)*:

1) *premettere la parola*: « introdurre »;

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni. ».

1.4

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: « diciotto » *con la seguente*: « tre ».

1.5

GELMINI

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: « diciotto » *con la seguente*: « dodici ».

1.6

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « le modalità » *inserire le seguenti*: « , anche digitali. ».

1.7

GELMINI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « di residenza » *aggiungere le seguenti*: « e distante almeno 150 chilometri da esso ».

1.8

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « referendarie ed europee » con le seguenti: « elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione »;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: « elezioni » inserire le seguenti: « politiche, regionali e amministrative nonché »;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: « , in occasione delle consultazioni referendarie ed europee »;*

c) *sopprimere il comma 4.*

1.9

MAIORINO, CATALDI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « referendarie ed » con le seguenti: « referendarie, politiche ed »;*

b) *al comma 2:*

1) *lettera b), dopo la parola: « elezioni » inserire le seguenti: « politiche nonché »;*

2) *alla lettera c) sopprimere le parole: « , in occasione delle consultazioni referendarie ed europee »;*

c) *sopprimere il comma 4.*

1.10

GELMINI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: « consultazioni » inserire le seguenti: « politiche nazionali, ».

Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: « alle elezioni » inserire le seguenti: « della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e ».

1.11

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: « referendarie ed europee » con le seguenti: « inerenti alle elezioni politiche, le elezioni europee e quelle referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione ».

1.12

LISEI, DE PRIAMO, DELLA PORTA

Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , prevedendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'aumento delle agevolazioni di viaggio per gli elettori non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a). ».

1.13

MAIORINO, CATALDI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « prevedendo, per i predetti servizi, la gratuità per gli elettori con una età anagrafica inferiore a 36 anni ».

1.14

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) sopprimere le parole: « , per un periodo di almeno tre mesi, »;*

b) *alla lettera b), sopprimere le parole: « , per un periodo di almeno tre mesi. ».*

1.15

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: « , per un periodo di almeno tre mesi, ».

1.16

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a) dopo le parole: « la possibilità di votare, » inserire le seguenti: « , con modalità digitali, »;*

b) *alla lettera b) dopo le parole: « la possibilità di votare, » inserire le seguenti: « , con modalità digitali, ».*

1.17

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: « spettanti all'Italia » inserire le seguenti: « a decorrere da quelle previste per il 2024 »;*

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , con modalità anche digitale, disponendo la sostituzione della tessera elettorale di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, con un certificato digitale, utilizzabile per una sola consultazione, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e prevedendo, per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, la realizzazione di una apposita applicazione informatica. ».*

1.18

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: « , per un periodo di almeno tre mesi, ».

1.19

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: « di regione » con le seguenti: « di provincia ».

1.20

MAIORINO, CATALDI

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) prevedere lo scrutinio dei voti espressi dagli elettori di cui alle lettere a) e b) unitamente a quelli espressi nel seggio di appartenenza in modo da garantire che essi non siano riconoscibili. ».

1.21

MAIORINO, CATALDI

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

« 3-bis. Allo scopo di introdurre, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, la sperimentazione di modalità di espressione del voto per il tramite di un certificato elettorale digitale, interoperabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un Fondo, con una dotazione pari ad un milione di euro per l'anno 2023. La sperimentazione è realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale, in collaborazione con il Ministero dell'interno, d'intesa con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità al fine di favorirne e semplificarne l'accesso alle persone con disabilità.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e della relativa sperimentazione secondo modalità che garantiscano la personalità, la libertà e la segretezza del voto.

3-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente

riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. ».

1.0.1

GELMINI

Aggiungere il seguente articolo:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 40 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.2

GELMINI

Aggiungere il seguente articolo:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi

ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni e dell'80 per cento per gli altri elettori.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 18 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.3

GELMINI

Aggiungere il seguente articolo:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. Per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024, agli elettori è riconosciuta l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 100 per cento del prezzo base previsto sui tutti i treni del servizio nazionale per i servizi standard, a beneficio degli studenti di età inferiore ai ventotto anni.

3. Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, è riconosciuta la medesima agevolazione di cui al comma 2, nei limiti dell'importo massimo stabilito. Per i viaggi aerei degli elettori studenti di età inferiore ai 28 anni l'agevolazione è pari al prezzo, fino ad un massimo di 160 euro.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, stimati per l'anno 2024 in 6,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

1.0.4

GELMINI

Aggiungere il seguente **articolo**:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori. »

1.0.4 (testo 2)

GELMINI

Dopo l'**articolo** aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Disposizioni transitorie per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 i rappresentanti di lista possono votare nella sezione presso la quale esercitano il proprio ufficio, anche se situata in un comune facente parte di una circoscrizione diversa da quella di cui sono elettori.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, gli elettori fuori sede, che, per motivi di studio, siano temporaneamente domiciliati alla data di svolgimento delle elezioni in un comune italiano situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e distante da esso almeno 150 chilometri possono esercitare il diritto di voto con le seguenti modalità:

a) se domiciliati in un comune della medesima circoscrizione elettorale in cui sono iscritti come elettori, in qualunque sezione del comune di temporaneo domicilio per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza;

b) se domiciliati in una circoscrizione diversa da quella in cui sono iscritti come elettori, nel comune capoluogo della regione, in cui è

situato il comune di temporaneo domicilio, per le liste e i candidati della circoscrizione di appartenenza, presso sezioni elettorali speciali istituite per il voto degli elettori fuori sede.

3. Le modalità di registrazione e di accreditamento degli elettori di cui ai commi 1 e 2 e le relative modalità di voto fuori sede sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro quindici giorni dall'approvazione della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. ».

1.0.5

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 1-bis.

(Campagne di informazione e comunicazione istituzionali)

1. Il Ministero dell'interno promuove campagne divulgative multicanale e programmi di comunicazione istituzionale volti a coinvolgere attivamente tutti gli aventi diritto al voto, con particolare attenzione ai cittadini che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Le iniziative di cui al primo periodo hanno la finalità di fornire strumenti e informazioni utili a garantire la consapevolezza dell'elettore, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, anche mediante l'utilizzo dei principali strumenti di *social network* e di piattaforme multimediali.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. ».

1.0.6

NATURALE, MAIORINO, CATALDI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

« Art. 1-bis.

(Introduzione della tessera elettorale digitale)

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale, di seguito denominato tessera elettorale digitale, intero-

perabile con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prevista dall'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-*bis* del medesimo codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno da adottare, sentito il Dipartimento per la trasformazione digitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione." ».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 935**Art. 2.****2.2000/1**

MUSOLINO, ENRICO BORGHI

*Sopprimere l'emendamento.***2.2000/2**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: « le parole: “salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto” » con le seguenti: « alle parole: “salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura” sono aggiunte le seguenti: “o salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto” ».

2.2000/4

DELRIO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’.”

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/5

FINA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica'."

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/64

TAJANI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/65

VALENTE

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo »

2.2000/3

D'ELIA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/6

FRANCESCHELLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/51

VERDUCCI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/7

FRANCESCHINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/52

VERINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter.»

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/8

FURLAN

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter.»

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/53

ZAMBITO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/9

GIACOBBE

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/54

ZAMPA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/10

GIORGIS

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/55

ALFIERI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/11

IRTO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/56

BASSO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/12

LA MARCA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/57

BAZOLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/13

LORENZIN

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/58

CASINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/14

LOSACCO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/59

CRISANTI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/15

MALPEZZI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/60

D'ELIA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/16

MANCA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/61

DELRIO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/17

MARTELLA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/62

FINA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. ». *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/18

SENSI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura ».

2.2000/66

LOSACCO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura »

2.2000/19

ROSSOMANDO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura ».

2.2000/67

LORENZIN

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura ».

2.2000/20

ROJC

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura ».

2.2000/68

LA MARCA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura ».

2.2000/21

RANDO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica i e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura ».

2.2000/69

IRTO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura ».

2.2000/22

PARRINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura ».

2.2000/70

GIORGIS

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura ».

2.2000/23

NICITA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura ».

2.2000/71

GIACOBBE

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura ».

2.2000/24

MISIANI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura ».

2.2000/72

FURLAN

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: ', i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura ».

2.2000/25

MIRABELLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura ».

2.2000/73

FRANCESCHINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura ».

2.2000/26

MELONI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura ».

2.2000/74

FRANCESCHELLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura »

2.2000/27

MALPEZZI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/75

TAJANI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/28

MANCA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/29

MARTELLA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/76

VALENTE

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/77

VERDUCCI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei

gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo governo ».

2.2000/30

MELONI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/78

VERINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i rappresentanti dei gruppi parlamentari'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/31

MIRABELLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/79

ZAMBITO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/32

MISIANI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/80

ZAMPA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/33

NICITA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/81

ALFIERI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/34

PARRINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/82

BASSO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/35

RANDO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/83

BAZOLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i rappresentanti dei gruppi parlamentari'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/36

ROJC

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/84

CAMUSSO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/37

ROSSOMANDO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/85

CASINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/38

SENSI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/86

CRISANTI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/39

TAJANI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/87

D'ELIA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/40

VALENTE

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/88

DELRIO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i rappresentanti dei gruppi parlamentari'".

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:*
« sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/41

VERDUCCI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’”.

1-ter. »

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/89

FINA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’”.

1-ter ».

sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/42

CRISANTI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'.

1-ter." »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura ».

2.2000/90

VALENTE

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i rappresentanti dei gruppi parlamentari'.

1-ter." »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura ».

2.2000/43

CASINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'.

1-ter." »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura »

2.2000/91

LOSACCO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura ».

2.2000/44

CAMUSSO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura ».

2.2000/92

LA MARCA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura ».

2.2000/45

BAZOLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura ».

2.2000/93

IRTO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura ».

2.2000/46

BASSO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura ».

2.2000/94

GIORGIS

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura ».

2.2000/47

ALFIERI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis.» *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti

dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'.

1-ter." »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura ».

2.2000/95

GIACOBBE

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i rappresentanti dei gruppi parlamentari'.

1-ter." »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura ».

2.2000/48

ZAMPA

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: "1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

"1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: 'sentiti i loro Presidenti' sono inserite le seguenti: 'e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica'.

1-ter." »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura ».

2.2000/96

FURLAN

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura ».

2.2000/49

ZAMBITO

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura ».

2.2000/97

FRANCESCHINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura ».

2.2000/50

VERINI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura ».

2.2000/98

FRANCESCHELLI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » *con le seguenti:* « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘e i rappresentanti dei gruppi parlamentari’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » *con le seguenti:* « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura ».

2.2000/63

SENSI

All'emendamento 2.2000, apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: « aggiungere il seguente: “1-bis. » con le seguenti: « aggiungere i seguenti:

“1-bis. Al primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: ‘sentiti i loro Presidenti’ sono inserite le seguenti: ‘, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica’.

1-ter.” »

sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo ».

2.2000/99

ROSSOMANDO

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole da: « secondo comma » fino alle parole: « atto dovuto » con le seguenti: « primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: “sentiti i loro Presidenti” sono inserite le seguenti: “i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e gli ex Presidenti della Repubblica” ».

2.2000/102

PARRINI

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole da: « secondo comma » fino alle parole: « atto dovuto » con le seguenti: « primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: “sentiti i loro Presidenti” sono inserite le seguenti: “, i rappresentanti dei gruppi parlamentari e gli ex Presidenti della Repubblica” ».

2.2000/100

ROJC

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole da: « secondo comma » fino alle parole: « atto dovuto » con le seguenti:

« primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: “sentiti i loro Presidenti” sono inserite le seguenti: “e i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica” ».

2.2000/103

NICITA

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole da: « secondo comma » fino alle parole: « atto dovuto » con le seguenti: « primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: “sentiti i loro Presidenti” sono inserite le seguenti: “e i rappresentanti dei gruppi parlamentari” ».

2.2000/101

RANDO

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole da: « secondo comma » fino alle parole: « atto dovuto » con le seguenti: « primo comma dell'articolo 88 della Costituzione dopo le parole: “sentiti i loro Presidenti” sono inserite le seguenti: “e gli ex Presidenti della Repubblica” ».

2.2000/104

MISIANI

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dodici mesi della legislatura ».

2.2000/105

MIRABELLI

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti:

« salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi undici mesi della legislatura ».

2.2000/106

MELONI

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi dieci mesi della legislatura ».

2.2000/107

MARTELLA

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi nove mesi della legislatura ».

2.2000/108

MANCA

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi otto mesi della legislatura ».

2.2000/109

MALPEZZI

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti:

« salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sette mesi della legislatura ».

2.2000/110

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

All'emendamento 2.2000, sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano con gli ultimi sei mesi della legislatura ».

2.2000/111

LOSACCO

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi cinque mesi della legislatura ».

2.2000/112

LORENZIN

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi quattro mesi della legislatura ».

2.2000/113

LA MARCA

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi tre mesi della legislatura ».

2.2000/114

BAZOLI

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i Presidenti dei gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, l'impossibilità di formare un nuovo Governo »

2.2000/115

BASSO

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che a seguito delle dimissioni del Governo risulti comprovata, a seguito di consultazioni con i rappresentanti dei gruppi parlamentari, l'impossibilità di formare un nuovo Governo ».

2.2000/116

ALFIERI

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto » con le seguenti: « salvo che a seguito delle dimissioni del governo risulti comprovata l'impossibilità di formare un nuovo Governo »

2.2000/117

CAMUSSO

All'emendamento 2.2000, capoverso « I-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei due terzi »

2.2000/118

CASINI

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/119

CRISANTI

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/120

D'ELIA

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi »

2.2000/121

DELRIO

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/122

FINA

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dalle Camere con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000/123

FRANCESCHELLI

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/124

FRANCESCHINI

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/125

FURLAN

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto a maggioranza assoluta ».

2.2000/126

GIACOBBE

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei due terzi ».

2.2000/127

GIORGIS

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Par-

lamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza dei tre quinti ».

2.2000/128

IRTO

All'emendamento 2.2000, capoverso « 1-bis », sostituire le parole: « costituisca atto dovuto » con le seguenti: « sia stato richiesto dal Parlamento in seduta comune con un voto per appello nominale a maggioranza assoluta ».

2.2000

IL GOVERNO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 1-bis. Al secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione le parole: “salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura” sono sostituite dalle seguenti: “salvo che lo scioglimento costituisca atto dovuto” ».

Art. 3.**3.2000/1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre,

nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi”.

Art. 3-bis.

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 93. – Il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.”

Art. 3-ter.

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 95. – Il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri”.

Art. 3-quater.

(Modifica dell'articolo 96 della Costituzione)

L'articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 96. – Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e le Ministre, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/2

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

« Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi”.

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica”.

Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/3

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

« Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi”.

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.”

Art. 3-ter

(Modifica dell'articolo 95 della Costituzione)

L'articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri e delle Ministre.

I Ministri e le Ministre sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei Ministri e delle Ministre, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

« Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre,

nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi”.

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:

« Art. 3

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi”.

Art. 3-bis

(Modifica dell'articolo 93 della Costituzione)

L'articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, i Ministri e le Ministre, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:***« Art. 3***(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)*

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del Presidente o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi” ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.***3.2000/7**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:***« Art. 3***(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)*

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i sessi” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:***« Art. 3***(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)*

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza equa di entrambi i generi” ».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.***3.2000/9**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

*All'emendamento 3.2000, sostituire il comma 1 con il seguente:***« Art. 3***(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)*

L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92 – Il Governo della Repubblica è composto del o della Presidente del Consiglio, dei Ministri e delle Ministre, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri e delle Ministre.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e delle Ministre e, su proposta di questo, i Ministri e le Ministre, nel rispetto del principio della parità di genere, garantendo la presenza equa di entrambi i generi” ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/10

BOCCIA, ALFIERI, GIORGIS, PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione, dopo le parole: “su proposta di questo,” sono inserite le seguenti: “nomina e revoca” ».

3.2000/11

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », primo comma, sostituire le parole: « composto del Presidente del Consiglio e dei » con le seguenti: « costituito dal Presidente del Consiglio e dai ».

3.2000/12

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », primo comma, sostituire le parole: « composto del Presidente del Consiglio e dei » con le seguenti: « formato dal Presidente del Consiglio e dai ».

3.2000/13

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », primo comma, sopprimere la seguente parola: « insieme ».

3.2000/14

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA, SIRONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 92 », apportare le seguenti modificazioni:

- a) *sopprimere i commi secondo, terzo e quarto;*

b) *sostituire l'ultimo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica nomina e revoca, su proposta del Presidente del Consiglio, i ministri ».*

3.2000/15

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sopprimere il secondo, terzo e quarto comma.

3.2000/16

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sopprimere il secondo comma.

3.2000/17

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/18

MIRABELLI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Pre-

sidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/19

MISIANI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/20

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/21

MALPEZZI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rap-

presentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/22

MARTELLA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/23

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/24

SENSI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex

Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/25

ROJC

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/26

RANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/27

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni e sentiti i rappre-

sentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/28

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/29

LOSACCO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/30

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni e sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/31

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/32

LA MARCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/33

FURLAN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/34

FRANCESCHINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/35

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/36

BASSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/37

MALPEZZI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/38

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/39

FRANCESCHELLI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/40

FINA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sopprimere il quinto comma.

3.2000/41

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma, con il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio ».

3.2000/42

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma, con il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/43

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il secondo comma, con il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere. ».

3.2000/44

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: « e del Presidente del Consiglio ».

3.2000/45

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere », sopprimere il secondo periodo e sostituire il quinto comma con il seguente: « Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio ».

3.2000/46

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere. » e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/47

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni delle due Camere. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/48

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, tenuto conto dei risultati delle elezioni delle due Camere. ».

3.2000/49

IRTO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della

Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio ».

3.2000/50

GIACOBBE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/51

CASINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/52

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere e i rappresentanti dei gruppi parlamentari. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/53

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/54

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti delle Camere. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », al secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/55

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/56

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari » e sopprimere il secondo periodo.

3.2000/57

DELRIO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:

« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina e revoca i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/58

CASINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente:
« Il Presidente del Consiglio dei ministri è nominato dal Presidente della Repubblica, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica. ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 »:

al secondo comma, sopprimere il secondo periodo;

sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina i ministri su proposta del Presidente del Consiglio. ».

3.2000/59

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sopprimere le parole: « a suffragio universale e diretto ».

3.2000/60

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale

e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole*: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/61

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/62

IRTO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole*: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/63

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dal

Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/64

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/65

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/66

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/67

VERINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per

cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/68

FINA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune ».

3.2000/69

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/70

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/71

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/72

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/73

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dal Parlamento in seduta comune, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/74

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per

cinque anni » *con le parole*: « dal Parlamento in seduta comune previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/75

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole*: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/76

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole*: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/77

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « dal Parlamento in seduta comune su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/78

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dal Parlamento in seduta comune ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/79

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dal Parlamento in seduta comune ».

3.2000/80

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/81

GIACOBBE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle

due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/82

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/83

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/84

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/85

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/86

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/87

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/88

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale

e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/89

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole*: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/90

ZAMBITO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole*: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/91

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalle due Camere

con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/92

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/93

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/94

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/95

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/96

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/97

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/98

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale

e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole*: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/99

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/100

D'ELIA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/101

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole*: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Pre-

sidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/102

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/103

FINA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/104

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla

Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/105

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/106

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/107

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/108

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/109

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/110

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/111

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei

Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/112

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/113

SENSI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/114

FRANCESCHELLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/115

CASINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate ».

3.2000/116

D'ELIA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere, con votazioni separate ».

3.2000/117

TAJANI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/118

VERDUCCI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/119

CRISANTI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ».

3.2000/120

DELRIO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « a maggioranza assoluta dalle due Camere ».

3.2000/121

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/122

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con vota-

zioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/123

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/124

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/125

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Pre-

sidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/126

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/127

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/128

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Pre-

sidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/129

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/130

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/131

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/132

ZAMPA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con votazioni separate previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/133

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/134

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con votazioni separate, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/135

NICITA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato

della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/136

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/137

ZAMPA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con votazioni separate su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/138

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere con votazioni separate, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/139

NICITA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/140

RANDO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere, con votazioni separate ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/141

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, con votazioni separate ».

3.2000/142

BASSO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per

cinque anni » *con le parole:* « dalle due Camere, con votazioni separate ».

3.2000/143

FURLAN

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole:* « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole:* « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/144

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole:* « dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole:* « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/145

ZAMPA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole:* « dalla Camera dei Deputati e dal Senato

della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/146

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/147

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica, che avviene tenuto conto del risultato delle elezioni ».

3.2000/148

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/149

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/150

MARTELLA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/151

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere previa designazione da parte del Presidente della Repubblica ».

3.2000/152

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per

cinque anni » *con le parole:* « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole:* « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/153

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole:* « dalle due Camere, su proposta del Presidente della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » *con le parole:* « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/154

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole:* « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica, su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/155

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » *con le parole:* « dalle due Camere su proposta del Presidente della Repubblica ».

3.2000/156

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/157

ROJC

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere ».

Conseguentemente, al capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « ; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri » con le parole: « e, su proposta di questo, nomina e revoca i ministri ».

3.2000/158

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica ».

3.2000/159

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « a suffragio universale e diretto per cinque anni » con le parole: « dalle due Camere ».

3.2000/160

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sopprimere le parole: « per cinque anni ».

3.2000/161

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: « per cinque anni » fino alla fine del periodo con le seguenti: « per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il novanta per cento degli aventi diritto. »

3.2000/162

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: « per cinque anni » fino alla fine del periodo con le seguenti: « per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto. »

3.2000/163

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: « per cinque anni » con le seguenti: « per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e che abbia partecipato al voto almeno l'ottanta per cento degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ».

3.2000/164

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: « per cinque anni » con le seguenti « per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso contrario, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ».

3.2000/165

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: « per cinque anni » con le parole: « per non più di due mandati consecutivi, a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta, si procede dopo quattordici giorni a un secondo turno di votazione, al quale accedono i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti ».

3.2000/166

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quaranta mesi ».

3.2000/167

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantuno mesi ».

3.2000/168

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantadue mesi ».

3.2000/169

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantatre mesi ».

3.2000/170

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantaquattro mesi ».

3.2000/171

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantacinque mesi ».

3.2000/172

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantasei mesi ».

3.2000/173

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantasette mesi ».

3.2000/174

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « quarantanove mesi ».

3.2000/175

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquanta mesi ».

3.2000/176

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantuno mesi ».

3.2000/177

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantadue mesi ».

3.2000/178

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantatre mesi ».

3.2000/179

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantaquattro mesi ».

3.2000/180

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantacinque mesi ».

3.2000/181

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantasei mesi ».

3.2000/182

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole « cinque anni », con le seguenti: « cinquantasette mesi ».

3.2000/183

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantotto mesi ».

3.2000/184

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, comma 2, sostituire le parole: « cinque anni », con le seguenti: « cinquantanove mesi ».

3.2000/185

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/186

NICITA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/187

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/188

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/189

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/190

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/191

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/192

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/193

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/194

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/195

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/196

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/197

IRTO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/198

NICITA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/199

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/200

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/201

ZAMBITO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/202

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/203

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/204

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/205

MALPEZZI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/206

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/207

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/208

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/209

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantaquattro per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/210

NICITA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/211

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/212

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatré per cento degli aventi diritto ».

3.2000/213

FINA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/214

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/215

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/216

MALPEZZI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/217

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/218

ZAMPA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/219

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/220

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/221

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/222

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatré per cento degli aventi diritto ».

3.2000/223

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/224

MALPEZZI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/225

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantatre per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/226

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/227

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/228

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatré per cento degli aventi diritto ».

3.2000/229

MALPEZZI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/230

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/231

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/232

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/233

VERINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/234

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/235

MALPEZZI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/236

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/237

NICITA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/238

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatré per cento degli aventi diritto ».

3.2000/239

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/240

VERINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/241

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantadue per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/242

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/243

MARTELLA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/244

VERINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatré per cento degli aventi diritto ».

3.2000/245

DELRIO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/246

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/247

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/248

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/249

MARTELLA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/250

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/251

MELONI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/252

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/253

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/254

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/255

MARTELLA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le se-

guenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/256

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/257

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, dopo le parole: « per cinque anni » aggiungere le seguenti: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantuno per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/258

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA, SIRONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 92 », secondo comma, primo periodo, sostituire le parole da: « , per non più di » fino a: « sei mesi » con le seguenti: « . Chi ha ricoperto per due mandati la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri non è, allo scadere del secondo mandato, ricandidabile alla medesima carica ».

3.2000/259

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », al secondo comma sopprimere le parole: « elevate a tre qualora nelle prece-

denti abbia ricoperto l'incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi ».

3.2000/260

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/261

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/262

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/263

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/264

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/265

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/266

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/267

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/268

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/269

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/270

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/271

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/272

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/273

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/274

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/275

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il sessanta per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/276

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/277

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/278

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/279

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/280

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/281

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/282

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/283

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/284

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/285

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/286

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/287

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/288

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/289

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/290

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/291

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantanove per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/292

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/293

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/294

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/295

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/296

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/297

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/298

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/299

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/300

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/301

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/302

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/303

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/304

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/305

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/306

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/307

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantotto per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/308

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/309

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/310

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/311

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/312

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/313

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/314

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/315

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/316

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/317

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/318

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/319

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/320

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/321

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/322

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/323

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasette per cento dei voti espressi ed abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/324

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/325

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/326

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/327

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/328

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/329

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/330

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/331

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/332

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/333

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/334

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/335

ZAMBITO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/336

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/337

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/338

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/339

FINA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantasei per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/340

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/341

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/342

NICITA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/343

ZAMBITO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/344

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/345

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/346

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il cinquantacinque per cento dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/347

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/348

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/349

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/350

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/351

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/352

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto il novanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/353

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantanove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/354

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/355

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/356

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/357

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi e abbia partecipato al voto l'ottantacinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/358

LA MARCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del sessanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/359

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquanta-nove per cento degli aventi diritto ».

3.2000/360

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantotto per cento degli aventi diritto ».

3.2000/361

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquanta-sette per cento degli aventi diritto ».

3.2000/362

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantasei per cento degli aventi diritto ».

3.2000/363

MISIANI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquanta-cinque per cento degli aventi diritto ».

3.2000/364

MIRABELLI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquanta-quattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/365

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/366

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/367

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto del cinquantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/368

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantaquattro per cento degli aventi diritto ».

3.2000/369

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantatre per cento degli aventi diritto ».

3.2000/370

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantadue per cento degli aventi diritto ».

3.2000/371

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottantuno per cento degli aventi diritto ».

3.2000/372

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e abbia partecipato al voto l'ottanta per cento degli aventi diritto ».

3.2000/373

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, secondo comma, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: « a condizione che abbia ottenuto il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto ».

3.2000/374

TAJANI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sopprimere il secondo periodo.

3.2000/375

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di

mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/376

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: « Il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/377

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « delle due Camere », con le seguenti: « del Parlamento ».

3.2000/378

VERDUCCI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sopprimere le parole: « e del Presidente del Consiglio ».

3.2000/379

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « hanno luogo », con la seguente: « avvengono ».

3.2000/380

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, sostituire le parole: « hanno luogo » con le seguenti: « sono compiute ».

3.2000/381

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le parole: « separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/382

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le parole: « separatamente, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/383

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le seguenti: « mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/384

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le seguenti: « mediante schede diverse, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/385

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le seguenti: « mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/386

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le seguenti: « mediante tre diverse schede, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/387

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le seguenti: « ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera indicazione per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/388

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con le seguenti: « ogni cinque anni, e il risultato del voto per il Presidente del Consiglio ha valore di mera proposta per la successiva nomina da parte del Presidente della Repubblica. ».

3.2000/389

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo in caso di comprovata impossibilità di formare una maggioranza in grado di accordare la fiducia al Governo. ».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

3.2000/390

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta giorni dalle dimissioni del Governo, entrambe le Camere non abbiano accordato la fiducia a un nuovo Governo ».

3.2000/391

ROJC

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento cui può farsi ricorso solo quando, entro novanta

giorni dalle dimissioni del Governo, il Presidente della Repubblica non abbia nominato un nuovo Presidente del Consiglio ».

3.2000/392

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « ogni cinque anni, fatta salva la possibilità di scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 88. ».

3.2000/393

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « ogni cinque anni ».

3.2000/394

ZAMPA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « mediante tre diverse schede ».

3.2000/395

ZAMBITO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « mediante schede diverse ».

3.2000/396

VERINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », secondo comma, al secondo periodo sostituire la parola: « contestualmente » con la parola: « separatamente ».

3.2000/397

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, secondo comma, sostituire la parola: « contestualmente », con la seguente: « contemporaneamente ».

3.2000/398

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sopprimere i commi terzo e quarto.

3.2000/399

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sopprimere il terzo comma.

3.2000/400

MAIORINO, PATUANELLI, CATALDI, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA, SIRONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 92 », sopprimere il terzo comma.

3.2000/401

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici. ».

3.2000/402

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici. ».

3.2000/403

VERINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi. ».

3.2000/404

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici. ».

3.2000/405

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici. ».

3.2000/406

DELRIO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. La legge assicura la rappresentanza. ».

3.2000/407

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti. ».

3.2000/408

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici. ».

3.2000/409

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura l'adeguata rappresentanza dei partiti politici. ».

3.2000/410

ALFIERI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. La legge assicura la rappresentanza. ».

3.2000/411

TAJANI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta. ».

3.2000/412

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza e la governabilità. ».

3.2000/413

RANDO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la adeguata rappresentanza dei partiti politici. ».

3.2000/414

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. La legge assicura la rappresentanza proporzionale dei partiti politici. ».

3.2000/415

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire i commi terzo e quarto con il seguente:

« Il sistema elettorale è disciplinato con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti. ».

3.2000/416

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti ».

3.2000/417

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività e in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati e candidate direttamente scelti dagli elettori e dalle elettrici ».

3.2000/418

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, in modo da assicurare alle diverse liste un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e l'elezione di candidati direttamente scelti dagli elettori ».

3.2000/419

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 51 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 49 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/420

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale

non superiore al 50,9 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,9 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/421

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,8 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,8 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/422

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,7 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,7 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/423

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,6 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,6 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/424

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,5 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,5 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/425

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,4 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,4 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/426

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,3 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,3 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/427

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale

non superiore al 50,2 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,2 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/428

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il terzo comma con il seguente:

« La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo il principio di rappresentatività, assegnando un premio su base nazionale non superiore al 50,1 per cento a condizione che le liste collegate al Presidente del Consiglio abbiano ottenuto almeno il 48,1 per cento per cento del totale dei voti validi espressi ».

3.2000/429

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « disciplina » con la seguente: « regola ».

3.2000/430

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « disciplina » con la seguente: « regolamenta ».

3.2000/431

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « sistema » con la seguente: « meccanismo ».

3.2000/432

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « sistema » con la seguente: « procedimento ».

3.2000/433

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma, sostituire le parole da: « e del Presidente del Consiglio, assegnando » fino alla fine del comma con le parole: « nel pieno rispetto del principio di rappresentanza ».

3.2000/434

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « assegnando » con la seguente: « attribuendo ».

3.2000/435

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « assegnando », con la seguente: « concedendo ».

3.2000/436

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « assegnando » con la seguente: « conferendo ».

3.2000/437

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « assegnando » con la seguente: « prevedendo ».

3.2000/438

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « assegnando » con la seguente: « fissando ».

3.2000/439

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, sostituire la parola: « collegati » con la seguente: « connessi ».

3.2000/440

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma, sostituire la parola: « rappresentatività » con le seguenti: « in modo da garantire adeguata rappresentanza del pluralismo sociale e politico ».

3.2000/441

MANCA

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma, sostituire la parola: « rappresentatività » con le seguenti: « adeguata rappresentanza di entrambi i generi ».

3.2000/442

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma, sostituire la parola: « rappresentatività » con le seguenti: « adeguata rappresentanza delle minoranze ».

3.2000/443

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma, sostituire la parola: « rappresentatività » con le seguenti: « rappresentanza proporzionale ».

3.2000/444

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art.3 », al comma 1, capoverso « Art.92 », terzo comma, dopo le parole: « del principio di rappresentatività » aggiungere le seguenti: « e di tutela delle minoranze linguistiche ».

3.2000/445

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/446

BASSO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le

stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/447

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/448

NICITA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/449

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/450

MARTELLA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le

stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/451

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/452

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/453

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/454

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le

stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/455

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/456

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/457

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/458

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le

stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/459

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/460

D'ELIA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/461

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/462

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le

stesse abbiano ottenuto almeno il 53 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 50 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/463

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno il 90 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/464

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'89 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/465

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'88 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/466

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le

stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'87 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/467

BASSO

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'86 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/468

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'85 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/469

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'84 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/470

CRISANTI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le

stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'83 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/471

BAZOLI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'82 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/472

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'81 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/473

D'ELIA

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », terzo comma, aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto almeno il 52 per cento dei voti, corrispondenti ad almeno il 51 per cento degli aventi diritto e che abbia partecipato almeno l'80 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/474

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a

condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno il 90 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/475

LORENZIN

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'89 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/476

VERDUCCI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'88 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/477

GIORGIS

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'87 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/478

SENSI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a

condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'86 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/479

PARRINI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'85 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/480

MISIANI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'84 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/481

VALENTE

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'83 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/482

ZAMBITO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a

condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'82 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/483

MELONI

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'81 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/484

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », al terzo comma aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le stesse abbiano ottenuto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e che abbia partecipato al voto almeno l'80 per cento degli aventi diritto ».

3.2000/485

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del quattro per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio ».

3.2000/486

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del tre per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio ».

3.2000/487

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », dopo il terzo comma, inserire il seguente:

« Il premio di maggioranza non può in nessun caso superare il differenziale del due per cento fra i seggi assegnati e i voti validi complessivamente espressi in favore delle liste collegate al Presidente del Consiglio ».

3.2000/488

PARRINI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sopprimere il quarto comma.

3.2000/489

CAMUSSO

All'emendamento 3.2000, capoverso « Art. 3 », comma 1, capoverso « Art. 92 », sopprimere il quarto comma.

3.2000/490

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quarto comma, sostituire la parola: « eletto » con la seguente: « designato ».

3.2000/491

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quarto comma, sostituire le parole: « nella quale » con la seguente: « dove ».

3.2000/492

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quarto comma, sostituire la parola: « presentato » con la seguente: « avanzato ».

3.2000/493

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso Art. 92, quarto comma, sostituire la parola: « presentato » con la seguente: « proposto ».

3.2000/494

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quarto comma, sostituire la parola: « presentato » con la seguente: « promosso ».

3.2000/495

VALENTE

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », sostituire il quinto comma con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri ».

3.2000/496

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire la parola: « conferisce » con la seguente: « attribuisce ».

3.2000/497

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire la parola: « conferisce » con la seguente: « assegna ».

3.2000/498

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire la parola: « conferisce » con la seguente: « accorda ».

3.2000/499

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire la parola: « conferisce » con la seguente: « dà ».

3.2000/500

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « l'incarico » con le seguenti: « il compito ».

3.2000/501

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « l'incarico » con le seguenti: « la responsabilità ».

3.2000/502

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « l'incarico » con le seguenti: « il mandato ».

3.2000/503

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « l'incarico » con le seguenti: « l'impegno ».

3.2000/504

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire le parole: « l'incarico » con le seguenti: « l'onere ».

3.2000/505

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire la parola: « formare » con la seguente: « costituire ».

3.2000/506

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, capoverso « Art. 92 », quinto comma, sostituire la parola: « proposta » con la seguente: « istanza ».

3.2000/507

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, al comma 1, infine aggiungere il seguente capoverso: « Le controversie concernenti l'elezione del Presidente del Consiglio, promosse con ricorso diretto firmato da almeno dieci tra deputati e senatori, sono decise dalla Corte costituzionale ».

3.2000/508

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.2000, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

« 2. All'articolo 66 della Costituzione dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

“Sui titoli di ammissione, le cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, e ogni altra controversia concernente l'elezione del Presidente del Consiglio giudica la Corte costituzionale, nei casi e nei modi stabiliti dalla legge” ».

3.2000

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 3.

(Modifica dell'articolo 92 della Costituzione)

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Art. 92.

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per cinque anni, per non più di due legislature consecutive, elevate a tre qualora nelle precedenti abbia ricoperto l’incarico per un periodo inferiore a sette anni e sei mesi. Le elezioni delle Camere e del Presidente del Consiglio hanno luogo contestualmente.

La legge disciplina il sistema per l’elezione delle Camere e del Presidente del Consiglio, assegnando un premio su base nazionale che garantisca una maggioranza dei seggi in ciascuna delle Camere alle liste e ai candidati collegati al Presidente del Consiglio, nel rispetto del principio di rappresentatività.

Il Presidente del Consiglio è eletto nella Camera nella quale ha presentato la candidatura.

Il Presidente della Repubblica conferisce al Presidente del Consiglio eletto l’incarico di formare il Governo; nomina e revoca, su proposta di questo, i ministri.” »

3.0.2000/1

GIORGIS

All’emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all’articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell’articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla legge e” ».

3.0.2000/2

CAMUSSO

All’emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all’articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell’articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “nel rispetto del principio pluralistico e” ».

3.0.2000/3

BASSO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “nel rispetto del pluralismo territoriale e” ».

3.0.2000/4

DELRIO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle autonomie territoriali e” ».

3.0.2000/5

ROJC

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “garantendo l'adeguata rappresentanza delle minoranze linguistiche e” ».

3.0.2000/6

DELRIO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “assicurando la presenza di rappresentanti delle minoranze linguistiche e” ».

3.0.2000/7

FINA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “assicurando un diritto di tribuna ai rappresentanti delle minoranze linguistiche e” ».

3.0.2000/8

FRANCESCHELLI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori montani e” ».

3.0.2000/9

FURLAN

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “garantendo l'adeguata rappresentanza delle aree interne e”. ».

3.0.2000/10

MELONI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “garantendo l'adeguata rappresentanza dei territori insulari e” ».

3.0.2000/11

MALPEZZI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e” ».

3.0.2000/12

MANCA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e”. ».

3.0.2000/13

BAZOLI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “assicurando l'adeguata rappresentanza dei partiti politici e”. ».

3.0.2000/14

BAZOLI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla

legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/15

D'ELIA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/16

CAMUSSO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/17

FINA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/18

FRANCESCHELLI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/19

CRISANTI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/20

DELRIO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla

legge in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/21

FURLAN

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/22

BASSO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/23

VERINI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare ad ogni Re-

gione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila”. ».

3.0.2000/24

NICITA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila”. ».

3.0.2000/25

GIACOBBE

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. ».

3.0.2000/26

RANDO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “in modo da assicurare ad ogni Re-

gione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. ».

3.0.2000/27

LA MARCA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. ».

3.0.2000/28

ROJC

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite dalla legge in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centocinquantamila abitanti o per frazione superiore a novantamila”. ».

3.0.2000/29

GIACOBBE

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei due terzi e”. ».

3.0.2000/30

MARTELLA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e”. ».

3.0.2000/31

MISIANI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e”. ».

3.0.2000/32

LORENZIN

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/33

NICITA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/34

CASINI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/35

FRANCESCHINI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/36

SENSI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per centonovantamila abitanti o per frazione superiore a centoventimila”. ».

3.0.2000/37

MANCA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei due terzi in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. ».

3.0.2000/38

PARRINI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti e”. ».

3.0.2000/39

VALENTE

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza dei tre quinti dei votanti e”. ».

3.0.2000/40

RANDO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza dei tre quinti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e". ».

3.0.2000/41

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e". ».

3.0.2000/42

TAJANI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e". ».

3.0.2000/43

SENSI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e". ».

3.0.2000/44

LOSACCO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e". ».

3.0.2000/45

PARRINI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e". ».

3.0.2000/46

MIRABELLI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: "regionale" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/47

VALENTE

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/48

GIORGIS

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/49

ALFIERI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/50

MELONI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/51

MARTELLA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. ».

3.0.2000/52

MISIANI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. ».

3.0.2000/53

TAJANI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza dei tre quinti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentocinquantamila abitanti o per frazione superiore a centotrentamila”. ».

3.0.2000/54

VERDUCCI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza dei tre quinti dei votanti in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per trecentomila abitanti o per frazione superiore a centocinquantamila”. ».

3.0.2000/55

ZAMBITO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta, in modo da assicurare l'equilibrata rappresentanza delle diverse Regioni e”. ».

3.0.2000/56

ZAMPA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da non pregiudicare l'adeguata rappresentanza delle Regioni meno popolate e”. ».

3.0.2000/57

D'ELIA

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno cinque senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/58

VERDUCCI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno quattro senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/59

VERINI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno tre senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/60

IRTO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con

legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare una soglia minima di almeno due senatori eletti in ciascuna Regione e”. ».

3.0.2000/61

MALPEZZI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. ».

3.0.2000/62

ROSSOMANDO

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge approvata a maggioranza assoluta in modo da assicurare ad ogni Regione un senatore per duecentotrentamila abitanti o per frazione superiore a centodiecimila”. ».

3.0.2000/63

ALFIERI

All'emendamento 3.0.2000, sostituire il capoverso « Art. 3-bis » con il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, dopo la parola: “regionale” sono inserite le seguenti: “secondo le modalità stabilite con legge, approvata dalle Camere a maggioranza assoluta e”. ».

3.0.2000/64

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.0.2000, al comma 1, sopprimere le parole: « su base nazionale ».

3.0.2000/65

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

All'emendamento 3.0.2000, dopo le parole: « dall'articolo 92 » aggiungere le seguenti: « e comunque nel rispetto delle norme a tutela delle minoranze linguistiche. ».

3.0.2000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 57 della Costituzione)

1. Al primo comma dell'articolo 57 della Costituzione sono aggiunte infine le seguenti parole: “e salvo il premio su base nazionale previsto dall'articolo 92” ».

Art. 4.**4.2000/1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere il primo, secondo e terzo comma.

4.2000/2

CAMUSSO

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: « sostituire la lettera b) » fino alla fine dell'emendamento con le seguenti: « sopprimere la lettera b) ».

4.2000/3

BAZOLI

All'emendamento 4.2000, dopo le parole: « Al comma 1 » inserire le seguenti: « sopprimere la lettera a) e ».

4.2000/4

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Entro cinque giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l'incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest'ultimo caso il Governo non ottenga la

fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario, per attuare le dichiarazioni relative all’indirizzo politico e agli impegni programmatici su cui il Governo del Presidente eletto ha ottenuto la fiducia. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere” ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/5

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All’emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

« *b*) il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia. Nel caso in cui non sia approvata la mozione di fiducia al Governo presieduto dal Presidente eletto, il Presidente della Repubblica rinnova l’incarico al Presidente eletto di formare il Governo. Qualora anche in quest’ultimo caso il Governo non ottenga la fiducia delle Camere, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere”;

b-bis) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio eletto, il Presidente della Repubblica può conferire l’incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o ad un altro parlamentare. Qualora il Governo così nominato non ottenga la fiducia e negli altri casi di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio subentrante, il Presidente della Repubblica procede allo scioglimento delle Camere” ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/6

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

« b) All'articolo 94 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

1) i commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 94 della Costituzione sono abrogati;

2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Ciascuna Camera può revocare la fiducia al Governo. La mozione di sfiducia deve essere firmata dalla maggioranza assoluta dei componenti della Camera” ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/7

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) la seguente:

« b) All'articolo 94 della Costituzione, il quinto comma è sostituito dai seguenti:

“Le dimissioni volontarie del Governo sono presentate al Presidente della Repubblica dopo la motivata comunicazione del Presidente del Consiglio dei Ministri alle Camere e al termine della relativa discussione. Il Presidente della Repubblica non può dare l'incarico di formare un nuovo Governo al Presidente del Consiglio dei Ministri dimissionario.

La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, deve essere presentata contestualmente sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica e non può essere discussa prima di tre giorni dalla sua presentazione. Essa deve indicare la persona alla quale il Presidente della Repubblica deve dare l'incarico di formare il nuovo Governo. La mozione di sfiducia è approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.

Il Governo può presentare una questione di fiducia motivata sul mantenimento di un articolo e sull'approvazione o reiezione di un emendamento ad un disegno di legge ordinaria, nonché su un ordine del giorno, una mozione o una risoluzione in discussione in una delle Camere.

La questione di fiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione. La Camera vota sulla questione di fiducia per appello nominale, secondo quanto previsto dal suo regolamento” ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal presente:

« Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro sette giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di cinque giorni dalla sua presentazione. ».

Conseguentemente, sopprimere l'alinea e la lettera a).

4.2000/9

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

« Art. 94-*bis*. – Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con proprio decreto i Ministri.

Con proprio decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Art. 94-*ter*. – La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente

della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/10

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Dopo l'articolo 94 della Costituzione sono inseriti i seguenti:

« Art. 94-*bis*. – Ottenuta la fiducia del Parlamento in seduta comune, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina con decreto i Ministri.

Con decreto motivato, il Presidente del Consiglio dei Ministri può revocare i Ministri.

Art. 94-*ter*. – La mozione di sfiducia al Governo deve essere motivata, deve contenere la proposta per la formazione di un nuovo Governo con l'indicazione del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e deve essere sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera e del Senato. Essa è discussa e votata per appello nominale dal Parlamento in seduta comune non prima di dieci giorni dalla sua presentazione.

Se la mozione di sfiducia ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina del Presidente del Consiglio da essa indicato.

Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non comporta obbligo di dimissioni, se il Governo non abbia posto su di essa la questione di fiducia ».

Conseguentemente, sopprimere la lettera a).

4.2000/11

PARRINI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« *b)* è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Pre-

sidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato” ».

4.2000/12

VALENTE

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato” ».

4.2000/13

NICITA

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari.” ».

4.2000/14

NICITA

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.” ».

4.2000/15

MELONI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari.”. ».

4.2000/16

VALENTE

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.”. ».

4.2000/17

VERDUCCI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato.”. ».

4.2000/18

MARTELLA

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della

Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere.”. ».

4.2000/19

ALFIERI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« *b*) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere.”. ».

4.2000/20

MARTELLA

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« *b*) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica.”. ».

4.2000/21

GIORGIS

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« *b*) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.”. ».

4.2000/22

ALFIERI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica.”. ».

4.2000/23

SENSI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio.”. ».

4.2000/24

PARRINI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.”. ».

4.2000/25

VALENTE

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può pro-

cedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.”. ».

4.2000/26

ALFIERI

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.”. ».

4.2000/27

MANCA

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.”. ».

4.2000/28

NICITA

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.”. ».

4.2000/29

MARTELLA

All'emendamento 4.2000, sostituire il capoverso « b) » con il seguente:

« b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo.”. ».

4.2000/30

PATUANELLI, MAIORINO, CATALDI, DAMANTE, BARBARA FLORIDIA, SIRONI

All'emendamento 4.2000, sostituire le parole da: « In caso di revoca » fino a: « collegamento con il » con le seguenti: « La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti di ciascuna Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento. Essa deve indicare la persona che sarà incaricata di formare il nuovo Governo. Qualora la mozione sia approvata, il Presidente del Consiglio si dimette e il Presidente della Repubblica incarica, per la formazione del nuovo Governo, la persona indicata dalla mozione per la carica di ».

4.2000/31

ENRICO BORGHI, MUSOLINO

All'emendamento 4.2000, capoverso lettera b), all'alinea sostituire le parole: « In caso di revoca » con le seguenti: « In caso di morte, decadenza, impedimento permanente o revoca ».

Conseguentemente, sopprimere le parole: « In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Pre-

sidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio ».

4.2000/32

PARRINI

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « Presidente del Consiglio », inserire le seguenti: « dei ministri ».

4.2000/33

MELONI

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « Presidente del Consiglio », inserire le seguenti: « dei ministri ».

4.2000/34

ZAMPA

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « Presidente del Consiglio » inserire le seguenti: « dei ministri ».

4.2000/35

GIORGIS

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « Presidente del Consiglio » inserire le seguenti: « dei ministri ».

4.2000/36

VALENTE

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire le parole: « scioglie le Camere » con le seguenti: « conferisce l'incarico ad altra persona ».

Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo capoverso.

4.2000/37

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo capoverso, sostituire la parola: « scioglie » con la seguente: « può sciogliere »;*

b) *al secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: « che lo dispone ».*

4.2000/38

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: « scioglie » con la seguente: « può sciogliere ».

4.2000/39

ALFIERI

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, sostituire la parola: « scioglie » con le seguenti: « può sciogliere ».

4.2000/40

MIRABELLI

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei Presidenti delle Camere, ».

4.2000/41

PARRINI

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , sentiti i Presidenti delle Camere, ».

4.2000/42

DELRIO

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ».

4.2000/43

CASINI

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ».

4.2000/44

FRANCESCHINI

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica, ».

4.2000/45

GIORGIS

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, ».

4.2000/46

LORENZIN

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei senatori a vita, ».

4.2000/47

MANCA

All'emendamento 4.2000, lettera b), primo capoverso, dopo le parole: « scioglie » inserire le seguenti: « , sentiti i senatori a vita, ».

4.2000/48

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma, sopprimere la parola: « volontarie »;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: « che le dispone » con le seguenti: « che può disporle ».*

4.2000/49

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: « volontarie ».

4.2000/50

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma, dopo la parola: « volontarie » inserire le seguenti: « e in tutti gli altri casi di dimissioni » e sostituire le parole: « può proporre » con la seguente: « propone »;*

b) *al secondo comma, sostituire le parole: « che lo dispone » con le seguenti: « che può disporlo. »*

c) *al terzo comma sopprimere le parole: « e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, ».*

4.2000/51

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo comma, dopo la parola: « volontarie » inserire le seguenti: « e in tutti gli altri casi di dimissioni » e sostituire le parole: « può proporre » con le seguenti: « propone »;*

b) *al terzo comma sopprimere le parole: « Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, ».*

4.2000/52

DURNWALDER, UNTERBERGER, PATTON

All'emendamento 4.2000 del Governo, alla lettera), secondo capoverso, sopprimere le seguenti parole: « che lo dispone ».

4.2000/53

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), secondo comma, le parole: « che le dispone » sono sostituite dalle seguenti: « che può disporle. ».

4.2000/54

BASSO

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, sostituire le parole: « lo dispone » con le seguenti: « lo può disporre ».

4.2000/55

MISIANI

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei Presidenti delle Camere, ».

4.2000/56

RANDO

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , sentiti i Presidenti delle Camere, ».

4.2000/57

FINA

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ».

4.2000/58

CRISANTI

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ».

4.2000/59

FURLAN

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica, ».

4.2000/60

IRTO

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, ».

4.2000/61

LOSACCO

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei senatori a vita, ».

4.2000/62

MARTELLA

All'emendamento 4.2000, lettera b), secondo capoverso, dopo le parole: « lo dispone » inserire le seguenti: « , sentiti i senatori a vita, »

4.2000/63

IRTO

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere. ».

4.2000/64

LA MARCA

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti delle Camere. ».

4.2000/65

VALENTE

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente

del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti delle Camere. ».

4.2000/66

ROSSOMANDO

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. ».

4.2000/67

LORENZIN

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. ».

4.2000/68

MARTELLA

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i Presidenti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. ».

4.2000/69

ALFIERI

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. ».

4.2000/70

MALPEZZI

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione dei rappresentanti dei gruppi parlamentari. ».

4.2000/71

GIORGIS

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti i rappresentanti dei gruppi parlamentari. ».

4.2000/72

MALPEZZI

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, sentiti gli ex Presidenti della Repubblica. ».

4.2000/73

ZAMBITO

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Con-

siglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica. ».

4.2000/74

GIACOBBE

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica procede alla nomina di un nuovo Presidente del Consiglio, previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica. ».

4.2000/75

VERDUCCI

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo. ».

4.2000/76

DELRIO

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo. ».

4.2000/77

D'ELIA

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, il Pre-

sidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo. »

4.2000/78

FRANCESCHELLI

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro novanta giorni la fiducia a un nuovo Governo. ».

4.2000/79

VALENTE

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro ottanta giorni la fiducia a un nuovo Governo. ».

4.2000/80

CAMUSSO

All'emendamento 4.2000, lettera b), sostituire il terzo capoverso con il seguente: « In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Repubblica può procedere allo scioglimento delle Camere solo qualora le Camere non accordino entro settanta giorni la fiducia a un nuovo Governo. ».

4.2000/81

VALENTE

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole da: « può conferire » fino alla fine del periodo con le seguenti: « conferisce l'incarico a un'altra persona ».

4.2000/82

NICITA

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei Presidenti delle Camere, ».

4.2000/83

ROJC

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , sentiti i Presidenti delle Camere, ».

4.2000/84

D'ELIA

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ».

4.2000/85

FRANCESCHELLI

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , sentiti i Presidenti dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ».

4.2000/86

GIACOBBE

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , previa consultazione degli ex Presidenti della Repubblica, ».

4.2000/87

LA MARCA

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , sentiti gli ex Presidenti della Repubblica, ».

4.2000/88

MALPEZZI

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , previa consultazione dei senatori a vita, ».

4.2000/89

MELONI

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, dopo le parole: « può conferire » inserire le seguenti: « , sentiti i senatori a vita, ».

4.2000/90

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: « al Presidente del Consiglio dimissionario o » e « eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio ».

4.2000/91

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), terzo comma, sopprimere le parole: « al Presidente del Consiglio dimissionario o ».

4.2000/92

GIORGIS

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire le parole: « o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio » con le seguenti. « o a un'altra persona ».

4.2000/93

ZAMBITO

All'emendamento 4.2000, lettera b), terzo capoverso, sostituire parole: « o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio, » con le seguenti: « o a un'altra persona ».

4.2000/94

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 4.2000, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: « eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio ».

4.2000

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

« b) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

“In caso di revoca della fiducia al Presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il Presidente della Repubblica scioglie le Camere.

In caso di dimissioni volontarie del Presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al Presidente della Repubblica, che lo dispone.

Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l'incarico di formare il Governo al Presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il Presidente del Consiglio.” »

Plenaria**167^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
BALBONI

Interviene il ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati.

La seduta inizia alle ore 20,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione ha richiesto l'attivazione del circuito audiovisivo interno, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, sulla parte di seduta riguardante l'esame dei disegni di legge nn. 935 e 830.

Poiché la Presidenza del Senato ha preventivamente fatto conoscere il proprio assenso, in assenza di obiezioni, dispone quindi l'attivazione di tale forma di pubblicità.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(935) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *Modifiche agli articoli 59, 88, 92 e 94 della Costituzione per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri, il rafforzamento della stabilità del Governo e l'abolizione della nomina dei senatori a vita da parte del Presidente della Repubblica*

(830) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – *RENZI e altri.* – *Disposizioni per l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio dei ministri in Costituzione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella odierna seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE informa che è stata presentata da parte del senatore Pera la riformulazione dell'emendamento 2.0.1 (testo 2), pubblicata in allegato al resoconto. I restanti emendamenti all'articolo 2 si intendono illustrati.

Si passa pertanto all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il senatore GIORGIS (*PD-IDP*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, evidenzia l'assoluta rilevanza dell'articolo 3 nell'ambito della proposta di riforma in esame e la difficoltà di sintetizzare il contenuto delle proposte emendative, nel poco tempo disponibile, stante la complessità dei termini in discussione. Rimarca come la maggior criticità contenuta nel testo proposto dalla maggioranza consista nella elezione diretta del Presidente del Consiglio da parte dei cittadini, con la contestuale elezione dei componenti delle due Camere elettive. La soluzione proposta si configura come un *unicum* fra quelle dei Paesi democratici, con la previsione di una elezione del Parlamento « per trascinamento » rispetto all'elezione del Presidente del Consiglio, aspetto questo la cui criticità è stata rimarcata da tutti gli auditi. Il rischio di tale meccanismo è quello di svalutare il Parlamento, trasformando il modello di democrazia pluralistica del nostro Paese mediante un cambiamento non solo della forma di governo, ma anche della forma di Stato. La riforma, conclude, mortifica il pluralismo e contribuisce a configurare una democrazia fragile.

La senatrice MAIORINO (*M5S*), nell'illustrare il complesso delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo all'articolo 3, evidenzia come il progetto di riforma nel suo complesso appaia come un *monstrum* giuridico, che ha destato perplessità evidenti in tutti i costituzionalisti auditi, stante il meccanismo di elezione diretta del *premier*, con contestuale elezione del Parlamento. Stigmatizza l'implicita perdita di autorevolezza del Parlamento, svilito sul piano formale e sostanziale, che la riforma impone. La stessa proposta emendativa del Governo di cui all'emendamento 3.2000, non risolve la questione cruciale, pur sottolineate nel corso del dibattito in Commissione, dell'inclusione del richiamo ad un modello elettorale direttamente nel testo costituzionale. In ragione di tali criticità, le proposte emendative a sua firma sono finalizzate a modificare radicalmente questa impostazione, assicurando, in particolare, spazi di garanzia alle opposizioni. A suo giudizio, l'obiettivo legittimo di assicurare una maggiore stabilità agli esecutivi deve essere realizzato in altro modo. Lamenta altresì come una revisione così profonda della Carta costituzionale avrebbe dovuto essere discussa con modalità più condivise, trovando dei punti di contatto tra le diverse forze politiche. Rimarca come peraltro la riforma non affronti le fragilità dell'attuale sistema istituzionale, come il ricorso eccessivo alla decretazione d'urgenza. Lamenta infine l'indisponibilità all'ascolto da parte delle forze di maggioranza.

Il senatore DE CRISTOFARO (*Misto-AVS*), nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, ribadisce quanto già espresso in sede di discussione generale, rilevando come il testo della riforma presenti contraddizioni evidenti e macroscopici limiti. La crisi profonda dei sistemi democratici impone certamente l'adozione di rimedi strutturali, ma quelli proposti con tale riforma aggraverebbero persino la malattia. Il ricorso a meccanismi di elezione diretta, come

sembra dimostrare l'esperienza della più grande democrazia occidentale proprio in questo periodo, non può infatti risolvere le crisi strutturali dei sistemi democratici. Rispetto peraltro al modello prospettato dalle forze di maggioranza, sarebbe persino preferibile un sistema puramente presidenziale, giacché quest'ultimo assicurerebbe in ogni caso pesi e contrappesi, del tutto assenti nel testo in discussione. Stigmatizza in particolare il meccanismo di elezione per trascinamento delle Camere rappresentative, aspetto quest'ultimo che oltretutto renderebbe particolarmente discutibile il meccanismo di nomina del futuro Presidente della Repubblica. Ribadisce come la proposta di riforma in esame palesi il rischio di una torsione pericolosa per la nostra democrazia, che oltretutto rischia di aggravare questioni di fondo particolarmente delicate, come la dilagante disaffezione dell'elettorato.

Interviene, per illustrare il contenuto dell'emendamento 3.2000, il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta CASELLATI, rimarcando che la riformulazione contenuta nell'emendamento governativo tiene conto degli aspetti critici sollevati dai senatori in sede di discussione generale e dai costituzionalisti nel corso delle audizioni svolte. Ribadisce come la proposta emendativa sia stata presentata in spirito costruttivo, assicurando un limite ai mandati, e al contempo un equilibrio tra i principi di rappresentatività e governabilità. Spetterà poi alla legge elettorale assicurare un premio di maggioranza per rendere possibile la governabilità e la stabilità degli esecutivi. Rileva, infine, come la volontà costruttiva dell'esecutivo si scontri con l'atteggiamento di chiusura delle forze di opposizione.

Interviene il senatore PARRINI (*PD-IDP*) che, nell'illustrare il complesso degli emendamenti e subemendamenti a sua firma, si sofferma in particolare sulla principale stortura recata dall'articolo 3, ovvero l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, che rischia di stravolgere la forma di governo immaginata dai Costituenti. Evidenzia come il cambiamento proposto sia così marcato da determinare un vero « salto di corsia », con una modifica della forma di governo che svilirebbe il ruolo del Parlamento, un *unicum* giuridico a livello mondiale in negativo, con il Parlamento ridotto ad un ammennicolo del Presidente del Consiglio. Rileva altresì come la proposta emendativa presentata dal Governo non cambi la sostanza della riforma. Gli emendamenti proposti dal suo gruppo di appartenenza suggeriscono di introdurre modifiche in direzione del modello tedesco.

Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) evidenzia come i correttivi proposti dal Governo non siano sufficienti a far venir meno le numerose criticità del testo, a partire dall'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Lamenta, in particolare, il rischio del venir meno di un equilibrio fra i poteri dello Stato, stravolgendo il nostro sistema istituzionale, minando oltretutto in modo profondo il ruolo di garanzia del Presidente della Re-

pubblica. Una « democrazia del capo » compromette altresì il ruolo del Parlamento, svuotato rispetto alla volontà prevalente del Presidente del Consiglio. Le proposte emendative a sua firma, a partire dall'emendamento 3.27, offrono un contributo propositivo finalizzato a restituire centralità al Parlamento.

Nell'illustrare gli emendamenti a sua firma, a partire dalla proposta 3.32, il senatore NICITA (*PD-IDP*) si concentra sulla relazione tra il concetto di stabilità e quello di elezione diretta, evidenziando come essi non siano sempre correlati nella pratica maturata dalle diverse esperienze comparate. La stabilità fa infatti riferimento a premi di maggioranza, garantita attraverso la predisposizione di appositi meccanismi elettorali; così pure un'ulteriore modalità per rendere più forti i governi e rappresentato dall'elezione diretta, ma senza che ciò comporti premi di maggioranza. La soluzione proposta nel progetto in discussione, invece, impone una sorta di super modello di consenso, con un eletto del popolo, ipoteticamente anche con pochi voti di scarto, che si vedrebbe attribuito un eccesso di rappresentanza politica, aspetto questo che comporterebbe una forte tensione istituzionale. In altri modelli istituzionali, tali questioni vengono risolte mediante l'introduzione di apposite variabili ai meccanismi elettorali.

La senatrice LORENZIN (*PD-IDP*) sottolinea che la riforma costituzionale in esame cambierà profondamente l'assetto istituzionale, ma in realtà senza risolvere le criticità esistenti, soprattutto con riferimento al rapporto con le Regioni che, dopo vent'anni dalla riforma del Titolo V, non ha ancora trovato una soluzione compiuta dal punto di vista istituzionale.

Esprime rammarico che non si sia voluto affrontare temi così complessi in un'apposita Commissione bicamerale o in un'Assemblea costituente, in modo da procedere con tempi distesi e maggiore condivisione. Al contrario, il Governo ha avviato il confronto ispirandosi al presidenzialismo statunitense o francese, poi ha scelto la soluzione del premierato e infine ha presentato proposte di modifica che alterano profondamente il testo originario e che sono frutto delle tensioni interne alla maggioranza.

La senatrice FURLAN (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 3.38 e 3.120, criticando il metodo scelto dal Governo per affrontare una riforma che ridisegna l'assetto istituzionale del Paese e che richiederebbe un'ampia condivisione non solo tra le forze politiche ma anche con la società civile e i corpi intermedi. Alla sintesi e alla mediazione è stata opposta la forza dei numeri della maggioranza, svilendo il senso della partecipazione. A suo avviso, quindi, si sta verificando una regressione in termini di democrazia partecipata, aumentando la disaffezione dei cittadini verso la politica, che è particolarmente grave in un Paese sempre più diviso e anche impoverito, dopo la cancellazione di alcuni strumenti di sostegno, come il reddito di cittadinanza.

Il senatore BASSO (*PD-IDP*) precisa che gli emendamenti a sua firma riferiti all'articolo 3, anche alla luce dell'intervento del Ministro, manifestano le ragioni politiche per cui ritiene che la riforma non sia condivisibile.

Innanzitutto, rileva che la questione della governabilità non si riduce soltanto all'elezione diretta del Presidente del Consiglio, né la democrazia va confusa con la prevalenza della maggioranza. In realtà, nelle democrazie bisognerebbe privilegiare il confronto e la ricerca di una mediazione, ricorrendo al voto a maggioranza solo se è impossibile giungere a una sintesi.

Auspica quindi che il Governo, che rivendica spesso il suo carattere politico a fondamento della sua autorevolezza, non finisca per sconfinare nell'autoritarismo, forzando le procedure per attuare il proprio indirizzo programmatico. Per ottenere maggiore stabilità, invece, sarebbe più opportuno ascoltare i cittadini e ricercare il consenso sulla base di scelte condivise.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 935**Art. 2.****2.0.1 (testo 2)**

PERA

Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

« Art. 2-bis.

1. Il primo comma dell'articolo 89 della Costituzione è sostituito dal seguente:

“Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Presidente del Consiglio, la nomina dei giudici della Corte Costituzionale, il decreto di scioglimento delle Camere, salvo che lo scioglimento non costituisca atto dovuto, la concessione della grazia e la commutazione delle pene, il decreto di indizione delle elezioni e dei referendum, i messaggi al Parlamento e il rinvio delle leggi alle Camere.” ».
